Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — **ROMA — Giovedì, 24 giugno** — **Numero 147.**

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente all'*Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso.

Si rende noto, per ogni effetto di legge, che l'onorevole deputato Camillo Mezzanotte ha dichiarato di aver smarrito la medaglia parlamentare della XXIII legislatura.

Roma, 23 giugno 1909.

I deputati questori
L. Podestà.
A. Visocchi.

LEGGI E DECRETI

Il numero **319** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

STATO DI PREVISIONE della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1.	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,283,415 —
2.	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	92,000 —
3.	Ministero - Retribuzione agli scrivani ed inservienti giornalieri (Spese fisse).	97,810 —
4.	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). . . .	20,200 —

5. Spese per la copiatura a cottimo . . . . 60,500 —
6. Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti . . . . 32,000 —
7. Ministero - Spese d'ufficio . . . . 123,900 —
8. Ministero - Fitto di locali per uffici dell'Amministrazione centrale (Spese fisse) . . . . 22,000 —
9. Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali. . . . . 27,400 —
10. Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse) . . 692,867 —
11. Consiglio di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 54,500 —
12. Consiglio di Stato - Spese d'ufficio . . . . . . 40,000 —
13. Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse). 43,500 —
14. Funzioni pubbliche e feste governative . . . . 25,000 —
15. Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile . . . . 7,000 —
16. Personale del servizio araldico - Stipendi (Spese fisse) . . . . 6,350 —
17. Personale del servizio araldico - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 1,070 —
18. Spese diverse pel servizio araldico (art. 10 del R. decreto 2 luglio 1896, n. 313) . . . . 10,830 —
19. Indennità di traslocamento agli impiegati . . 235,000 —
20. Indennità di missione agli impiegati ed al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale, escluse quelle per gli addetti ai gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato . . . . 1,150,000 —
21. Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . 16,000 —
22. Spese di posta . . . . 12,000 —
23. Spese di stampa . . . . 113,050 —
24. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria . . . . 32,700 —
25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . per memoria
26. Compensi agli impiegati e scrivani dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari e compenso al personale di servizio per maggiore orario. . . . . 34,790 —
27. Sussidi ad impiegati, scrivani ed al basso personale in attività di servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato e degli archivi di Stato . . . . 25,000 —
28. Sussidi ad impiegati invalidi, già appartenenti all'Amministrazione dell'interno, e loro famiglie. 40,000 —
29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine). . . . . 2,000 —
30. Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . . 3,000 —
31. Spese casuali . . . . 90,000 —

4,393,882 —

Debito vitalizio.

32. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spesa fissa) . . . . . . 7,750,000 —
33. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . 117,000 —

7,867,000 —

Spese per gli archivi di Stato.

34. Archivi di Stato - Personale (Spese fisse) . . . 691,316 —
35. Archivi di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 15,000 —
36. Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli archivi di Stato. . . . . 65,000 —
37. Fitto di locali per gli archivi di Stato (Spese fisse) . . . . 31,250 —
38. Manutenzione dei locali e del mobilio degli archivi di Stato. . . . . 80,000 —

882,566 —

Spese per l'Amministrazione provinciale.

39. Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) . . . . 10,176,623 —
40. Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . 43,000 —
41. Indennità di residenza ai prefetti (Spese fisse). 324,000 —
42. Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale (Spese fisse). . . . . 616,300 —
43. Spese eventuali d'ufficio per l'Amministrazione provinciale e per vestiario uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno. . . . . . 4[illegible],250 —
44. Indennità agli incaricati del servizio di leva (Spese fisse). . . . . 84,070 —
45. Compensi agl'impiegati ed agli uscieri dell'Amministrazione provinciale per lavori e servizi straordinari. . . . . 16,000 —
46. Mobili degli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116. . . . . 400,000 —
47. *Gazzetta ufficiale* del Regno - Personale (Spese fisse) . . . . 35,500 —
48. *Gazzetta ufficiale* del Regno - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 3,000 —
49. *Gazzetta ufficiale* del Regno e foglio degli annunzi nelle Provincie - Spese di stampa e di posta. 249,900 —
50. *Gazzetta ufficiale* del Regno e foglio degli annunzi nelle Provincie - Spese di cancelleria, fitto di locali e varie . . . . 600 —
51. Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunzi nelle Provincie . . . . 25,000 —

11,988,243 —

Spese per la pubblica beneficenza.

52. Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi . . . . 600,000 —
53. Spese di spedalità e simili . . . . 140,000 —
54. Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza . . . . 73,460 —
55. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine) . . . . 700,000 —
56. Indennità ai membri delle Commissioni pro-

vinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore . . . . 50,000 —

57. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Spese varie per il loro funzionamento. . . . . 30,000 —

1,593,460 —

Spese per la sanità pubblica.

58. Medici provinciali - Personale (Spese fisse) . . 337,500 —
59. Medici provinciali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 700 —
60. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali . . . . 650,000 —
61. Dispensari celtici - Spese e concorsi pel funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed Istituti di beneficenza; compensi al personale, locali, arredi, medicinali, ecc. . . . . 275,000 —
62. Dispensari celtici - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). . 700 —
63. Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, le Commissioni giudicatrici dei concorsi pel personale tecnico, centrale e provinciale, dipendente dalla direzione generale della sanità pubblica, il Consiglio superiore di sanità e i consigli provinciali sanitari e indennità di missione all'estero per servizio sanitario . . . . . 40,000 —
64. Laboratorî della sanità pubblica - Personale (Spese fisse). . . . . 87,700 —
65. Laboratorî della sanità pubblica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). . 7,950 —
66. Spese pel funzionamento dei laboratorî della sanità pubblica . . . . 40,000 —
67. Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico . . . . . 170,000 —
68. Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Compensi a persone estranee all'Amministrazione per lavori eseguiti nell'interesse della sanità pubblica che non possano imputarsi, neanche per analogia, ad altri capitoli del bilancio - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica - Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica. 20,000 —
69. Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratorî della sanità pubblica. 2,000 —
70. Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti . . . . 43,000 —
71. Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie . . . . 30,000 —
72. Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie . . . . 10,000 —
73. Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento, e spese varie per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti . . 230,000 —
74. Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse) . . . . . . 105,375 —
75. Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse) . 241,500 —
76. Veterinari provinciali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 350 —
77. Veterinari governativi di confine e di porto - Personale - Legge 24 marzo 1907, n. 91 (Spese fisse) . . . . 126,000 —
78. Retribuzioni al personale straordinario ed altri assegni e indennità e spese varie per le visite di transito del bestiame per la frontiera e per la visita veterinaria nei porti - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero - Compensi ai veterinari per lavori straordinari nell'interesse della polizia zoöiatrica . . . . 50,000 —
79. Provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sussidi, esperimenti e ricerche varie . . . . . 21,000 —
80. Sussidi per aiutare la istituzione di condotte veterinarie consorziali e comunali . . . . . . 150,000 —
81. Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento degli animali . . . 24,000 —
82. Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse) . . . . 1,000 —
83. Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli Istituti curativi contro la pellagra . . . . 100,000 —
84. Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini . . . . 50,000 —

2,813,775 —

Spese per la sicurezza pubblica.

85. Servizio segreto . . . . 1,000,000 —
86. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse) . . . . 7,579,150 —
87. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 80,000 —
88. Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (Spese fisse) . . . . 230,000 —
89. Spese per la scuola pratica di polizia . . . . . 30,000 —
90. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale (Spese fisse) (art. 2 legge 11 luglio 1907, n. 491) . . . . 23,400 —
91. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale - Indennità di residenza in Roma. 1,200 —
92. Spese occorrenti per il funzionamento dei laboratorî per le sostanze esplosive e per la Commissione consultiva (art. 4 della legge 11 luglio 1907, n. 491) . . . . 33,600 —
93. Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe al personale, indennità di carica e soprassoldi, annessi alle medaglie al merito di servizio (Spese fisse) . . . . 12,209,112 —
94. Indennità di alloggio agli ufficiali di pubblica sicurezza, ai graduati ed alle guardie di città, ed agli agenti sedentari . . . . 350,000 —
95. Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). . 3,500 —
96. Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma . . . . 1,620,000 —
97. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città . . . . 1,200,000 —
98. Compensi al personale di pubblica sicurezza, agli ufficiali, alle guardie di città e ad altri agenti di pubblica sicurezza, nonchè agli uscieri

ed ai commessi di questura e di sezione, al personale di altre Amministrazioni ed ai privati cittadini per concorso nell'arresto di malfattori e per altri servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza - Premi per arresto di latitanti e per sequestro d'armi . . . 210,000 —

99. Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinati in località di confine, isolate e malsane . . . . 30,000 —

100. Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guardie di città . . . . 45,000 —

101. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse. (Spesa obbligatoria). per memoria

102. Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città . . . . . 88,260 —

103. Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza . . . . 25,000 —

104. Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (Spese fisse) . . . . 46,500 —

105. Personale incaricato dell'istruzione e servizio sanitario delle guardie di città - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 4,800 —

106. Compensi e onorari per l'istruzione e servizio sanitario ed altre spese per le guardie di città. 20,000 —

107. Spese di spedalità per malattie contratte in servizio dalle guardie di città . . . . 10,000 —

108. Contributo da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici in servizio della pubblica sicurezza (legge 14 luglio 1898, n. 335) . . . . 8,900 —

109. Fitto, manutenzione e adattamento di locali per le guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116) (Spese fisse) . . . . 498,000 —

110. Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi guardie di città . . . . 657,000 —

111. Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (Spese fisse) . . . 68,000 —

112. Manutenzione dei locali ed acquisto e manutenzione dei mobili per gli uffici di pubblica sicurezza, per le delegazioni distaccate e per la scuola allievi guardie di città . . . . 35,000 —

113. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza (Spese fisse) . . . . 124,000 —

114. Compensi ai RR. carabinieri . . . . 30,000 —

115. Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i RR. carabinieri . 110,000 —

116. Spese di cancelleria pei RR. carabinieri (Spese fisse) . . . . 7,100 —

117. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe . . . . . . 550,000 —

118. Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica . . . . 1,150,000 —

119. Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei RR. carabinieri . . . . 13,745,656 —

120. Spesa per il casermaggio dei RR. carabinieri (art. 1, legge 24 marzo 1907, n. 116) . . . . . 2,112,000 —

121. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai RR. carabinieri . . . . 2,500,000 —

122. Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette in servizio dei RR. carabinieri . . . . 60,000 —

123. Compensi per il servizio straordinario che gli ufficiali telegrafici prestano nell'interesse della pubblica sicurezza, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza . . 100,000 —

46,618,178 —

Spese per l'Amministrazione delle carceri.

124. Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse) . . . . 1,506,450 —

125. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 13,500 —

126. Personale di sorveglianza e disciplina dei riformatori governativi (Spese fisse) . . . . . . 408,500 —

127. Personale di sorveglianza e di disciplina dei riformatori governativi - Indennità di residenza in Roma . . . . 3,500 —

128. Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri (Spese fisse) . . . . . 7,576,320 —

129. Indennità di disagiata residenza agli agenti di custodia - Indennità agli agenti di custodia addetti a stabilimenti penali situati in località isolate o malsane (Decreto Ministeriale 26 giugno 1908, n. 406,595) . . . . 54,980 —

130. Personale di custodia - Indennità di alloggio . 533,000 —

131. Personale di custodia - Premi annessi alla medaglia di servizio . . . . 200,000 —

132. Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di 2ª classe, direttori, funzionanti da direttori e censori dei riformatori governativi e indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (Spese fisse). 44,000 —

133. Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica . . . . 76,400 —

134. Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo . . . . 750,000 —

135. Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari . . . . 10,000 —

136. Spese di viaggio agli agenti carcerari . . . . 40,000 —

137. Compensi, rimunerazioni, e sussidi al personale carcerario - Compensi al personale di altre Amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione carceraria e dell'Amministrazione del fondo dei detenuti e degli agenti di custodia depositato alla Cassa depositi e prestiti . . . . 120,000 —

138. Carceri - Spese per esami e studi preparatori . . . . 10,000 —

139. Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie . . . . 10,616,000 —

140. Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri per le carceri	1,100,000 —
141. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti, farmacisti e tassatori di medicinali, per le carceri	125,000 —
142. Mantenimento nei riformatori privati dei giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio	1,600,000 —
143. Spese pei domicili coatti, per gli assegnati a domicilio obbligatorio e pel personale aggregato (R. decreto 17 febbraio 1881, n. 74 e relativo regolamento approvato con decreto Ministeriale 10 dicembre 1881)	700,000 —
144. Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie	1,270,000 —
145. Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti	70,000 —
146. Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili	170,000 —
147. Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	3,000,000 —
148. Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti e compensi straordinari	600,000 —
149. Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e compensi ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici, retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie	165,000 —
150. Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni	185,000 —
151. Servizio delle manifatture carcerarie - Indennità per gite fuori di residenza	11,000 —
152. Fitto di locali di proprietà privata per le carceri (Spese fisse)	130,000 —
153. Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (articoli 1 e 5 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	512,000 —
154. Manutenzione dei fabbricati carcerari	740,000 —
155. Manutenzione dei fabbricati carcerari - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari	27,000 —
156. Fotografie dei malfattori più pericolosi (articolo 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260)	8,000 —
157. Sussidi alle Società di patronato pei liberati dal carcere	13,300 —
158. Contributo da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici in servizio dell'Amministrazione carceraria (legge 14 luglio 1898, n. 335)	47,000 —
	32,435,950 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

159. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	750 —
160. Assegni di disponibilità (Spese fisse)	32,000 —
161. Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici	220,000 —
162. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle Provincie napolitane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7 e legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2)	525,000 —
163. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle Provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7 e legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2)	175,000 —
164. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle Provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 2 e 8)	67,750 —
	1,020,500 —

Spese per la pubblica beneficenza.

165. Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza.	8,910 —
165-*bis*. Erogazione a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, a sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, del fondo costituito dall'addizionale stabilita dallo stesso art. 2	per memoria
	8,910 —

Spese per la sanità pubblica.

166. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere di risanamento (leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2 e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2) (Spesa obbligatoria)	236,000 —
167. Fondo occorrente per soddisfare le rate del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in base ai limiti delle concessioni annue di L. 80,000 per le leggi 8 febbraio 1900, n. 50; 28 dicembre 1902, n. 566; 13 luglio 1905, n. 399; e di L. 40,000 per la legge 14 luglio 1907, n. 544 (Spesa obbligatoria)	300,000 —
168. Fondo occorrente pel pagamento delle quote di concorso dello Stato ai Comuni della Sardegna nelle spese per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili (art. 60 della legge 14 luglio 1907 n. 562)	100,000 —
169. Concorso dello Stato nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento del mutuo concesso al comune di Grosseto, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5615	26,690 —
170. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al Comune di Scansano (legge 20 luglio 1897, n. 321)	3,040 —

171. Concorso dello Stato al pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Comacchio (legge 23 agosto 1900, n. 315)	9,940 —
	675,670 —

Spese per l'Amministrazione delle carceri.

172. Costruzione di un nuovo edificio ad uso di carcere giudiziario nella città di Napoli (legge 9 luglio 1905, n. 362) (Spesa ripartita) (4ª annualità)	1,700,000 —

Spese diverse.

173. Spese a carico dello Stato per i mutui di favore da accordarsi ai comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e San Gennaro di Palma per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 5 della legge 19 luglio 1906, n. 390	per memoria

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

174. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	1,653,035 —

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	4,393,882 —
Debito vitalizio	7,867,000 —
Archivi di Stato	882,566 —
Amministrazione provinciale	11,988,243 —
Pubblica beneficenza	1,593,460 —
Sanità pubblica	2,813,775 —
Sicurezza pubblica	46,618,178 —
Amministrazione delle carceri	32,435,950 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	108,593,054 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	1,020,500 —
Pubblica beneficenza	8,910 —
Sanità pubblica	675,670 —
Amministrazione delle carceri	1,700,000 —
Spese diverse	»
Totale della categoria I della parte straordinaria	3,405,080 —
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	111,998,134 —
CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	1,653,035 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	111,998,134 —
Categoria IV. — Partite di giro	1,653,035 —
Totale generale	113,651,169 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 350 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nel qui unito elenco *A*.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1909-910 pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato *U* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 455,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero	del tesoro	L. 12,000
Id.	delle finanze	» 25,000
Id.	di grazia, giustizia e dei culti	» 20,000
Id.	degli affari esteri	» 10,000
Id.	dell'istruzione pubblica	» 12,000
Id.	dell'interno	» 48,000
Id.	dei lavori pubblici	» 20,000
Id.	delle poste e dei telegrafi	» 18,000
Id.	della guerra	» 240,000
Id.	della marina	» 40,000
Id.	dell'agricoltura, industria e commercio	» 10,000
		L. 455,000

Al conto consuntivo 1909-910 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

STATO di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

CAPITOLI Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910
	TITOLO I. Spesa ordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	ONERI DELLO STATO	
	Debiti perpetui.	
1.	Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (Spesa obbligatoria)	303,785,030 —
2.	Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria)	4,802,640 —
3.	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria)	32,501,450 —
4.	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Spesa obbligatoria)	32,979,220 —
5.	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 —
6.	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,080,880 —
7.	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	987,170 —
8.	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legali nelle Provincie napolitane (Spesa obbligatoria)	94,230 —
9.	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (Spesa obbligatoria)	593,250 —
		380,048,890 —
	Debiti redimibili.	
10.	Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria)	8,511,260 —
11.	Debiti redimibili non iscritti nel Gran libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	9,519,040 —
12.	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria)	220,790 —
13.	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'alta Italia - Interessi	24,685,512 —
14.	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	27,178,635 —
15.	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Spesa obbligatoria)	5,721,575 —
16.	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,510,225 —
		77,347,037 —
	Debiti variabili.	
17.	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse)	317,550 —
18.	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 —
19.	Interessi dei buoni del tesoro (Spesa obbligatoria)	6,200,000 —
20.	Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	1,103,025 —
21.	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari, a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Spesa obbligatoria)	20,000 —
22.	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —
23.	Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a' sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, nn. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato *D*) (Spesa obbligatoria)	300,000 —
24.	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Spesa obbligatoria)	12,477,470 —
25.	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (Spesa obbligatoria)	19,840,810 —
26.	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Spesa obbligatoria)	3,020,480 —
27.	Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula	

sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle Convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901 approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530	50,000 —
28. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria)	14,028,181 47
29. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Spesa obbligatoria)	25,310 —
30. Annualità dovuta a tutto il 27 agosto 1973 alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale (Palermo-Marsala-Trapani) pel riscatto della ferrovia stessa (nona e decima semestralità 1° gennaio al 31 dicembre 1909) leggi 14 luglio 1907, n. 494, e 9 luglio 1908, n. 424	2,000,000 —
31. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per le linee di concessione anteriore al 1888 (art. 2, lettera *A*, modificato dalla Convenzione approvata con l'art. 1° della legge 15 luglio 1906, n. 324)	30,000,000 —
32. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee di cui alla Convenzione 20 giugno 1888 (art. 2, lettera *B*, della Convenzione approvata con l'art. 1° della legge 15 luglio 1906, n. 324)	9,053,690 —
33. Annualità fissa spettante alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	8,261,390 —
34. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	4,911,013 —
35. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spesa obbligatoria)	72,790 —
36. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a forma dell'art. 3 dell'allegato *M*, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Tredicesima annualità)	3,856,141 —
37. Annualità alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2)	105,000 —
	117,042,850 47

Debito vitalizio.

38. Pensioni ordinarie (Spese fisse)	85,443,900 —
39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	915,000 —
40. Pensioni agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori	25,000 —
41. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di pietà di Roma	2,460 —
	86,386,360 —

Pensioni straordinarie.

42. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse - Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla medesima fatte a termini della legge 14 luglio 1907, n. 537	3,000,000 —

Contributi alla Cassa nazionale di previdenza e premi di assicurazione degli operai.

43. Contributo dello Stato per gli operai dell'Officina governativa carte valori da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori della officina stessa	4,800 —
44. Contributo dello Stato pel personale operaio della R. Zecca da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso	2,300 —
	7,100 —
Totale del debito vitalizio	89,393,460 —

Dotazioni.

45. Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 —
46. Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393)	1,000,000 —
	16,050,000 —

Spese per le Camere legislative.

47. Spese pel Senato del Regno	560,000 —
48. Spese per la Camera dei deputati	1,155,000 —
49. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato, e alle Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	882,000 —
	2,597,000 —

SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE.

Ministero.

50. Personale di ruolo (Spese fisse)	3,221,600 —
51. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	330,748 —
52. Spese d'ufficio del Ministero	95,240 —
	3,647,588 —

Presidenza del Consiglio dei ministri.

53. Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	10,400 —

54. Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	720 —
55. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	20,000 —
56. Spese per l'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	10,000 —
	41,120 —

Corte dei conti.

57. Personale di ruolo (Spese fisse)	2,261,370 —
58. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	222,030 —
59. Spese d'ufficio	40,000 —
60. Spese di riscaldamento e d'illuminazione dei locali	14,000 —
61. Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria	30,000 —
62. Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonchè compensi alle Commissioni di esami	15,000 —
63. Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie	25,000 —
64. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	43,000 —
65. Personale straordinario della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,600 —
	2,653,000 —

Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.

66. Personale dell'Ispettorato generale (Spese fisse)	95,000 —
67. Personale di ruolo dell'Ispettorato generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,170 —
68. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'art. 107 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, e compenso al segretario della detta Commissione e spese diverse inerenti al servizio di vigilanza	6,450 —
	106,620 —

Avvocature erariali.

69. Personale di ruolo (Spese fisse)	1,059,400 —
70. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	20,740 —
71. Personale straordinario	12,440 —
72. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500 —
73. Spese d'ufficio (Spese fisse)	43,500 —
74. Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	39,750 —
	1,176,330 —

Intendenze di finanza.

75. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	2,444,360 —
76. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	12,200 —
77. Personale straordinario	5,700 —
78. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	350 —
	2,462,610 —

Servizio del tesoro.

79. Personale delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo (Spese fisse)	1,500,860 —
80. Personale delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	28,180 —
81. Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni	15,870 —
82. Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori e della tesoreria di Massaua	12,655 —
83. Personale straordinario delle delegazioni del tesoro (Spese fisse)	1,500 —
84. Spese d'ufficio delle delegazioni del tesoro (Spese fisse)	19,500 —
85. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori	35,500 —
86. Spese pei servizi del tesoro	24,500 —
87. Spese per l'accertamento presso le intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico	1,500 —
88. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro e del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria)	16,000 —
	1,656,065 —

Regia zecca e monetazione.

89. Personale di ruolo (Spese fisse)	74,500 —
90. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	8,413 —
91. Spese d'ufficio (Spese fisse)	2,000 —
92. Spese d'esercizio della zecca (Spesa obbligatoria)	130,200 —
93. Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con R. decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consiglio di cui all'art. 34 del regolamento approvato con R. decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e per lavori straordinari	20,000 —
94. Scuola dell'arte della medaglia	15,000 —
	250,113 —

Servizi diversi

95. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	35,165 —

96. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami e alla Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1886, n. 593 . . . 125,000 —

97. Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . 450,000 —

98. Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria) . . . . 40,000 —

99. Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell'*affidavit* e per telegrammi di Borsa . . . . 50,000 —

100. Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria) . . . 51,915 —

101. Spesa pei lavori straordinari per l'amministrazione del debito pubblico . . . . 20,000 —

102. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione . . . . 121,500 —

103. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio . . . . 26,500 —

104. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine) . . 120,000 —

105. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 15 settembre 1907, n. 652) . . . . 50,000 —

106. Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . 5,000 —

107. Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi . . . . 10,000 —

108. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi . . . . 71,000 —

109. Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine) . . . . 5,000 —

110. Spese postali . . . . 6,000 —

111. Spese di stampa . . . . 116,700 —

112. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri . . . . 26,550 —

113. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del tesoro (Spesa d'ordine) . . . . . 600 —

114. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . per memoria

115. Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro . . 22,000 —

116. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale . . . . 44,000 —

117. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti. 20,000 —

118. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine). 175,000 —

119. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (legge 3 marzo 1904, n. 67) (Spesa d'ordine) . . . . 67,702 —

120. Spese di ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e lavori diversi amministrativi e tecnici inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato. . . . . 7,744 —

121. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . 200,000 —

122. Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato . . . . 4,000 —

123. Spese casuali . . . . 18,000 —

1,892,076 —

SPESE PER SERVIZI SPECIALI.

Officina per la fabbricazione delle carte-valori.

124. Personale (Spese fisse) . . . . 43,060 —

125. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie ed altre diverse (Spesa d'ordine). . . . . 688,220 —

126. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti (Spesa d'ordine) . . . . 1,900,000 —

2,631,280 —

Fondi di riserva.

127. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016). . . . . 4,000,000 —

128. Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . 1,000,000 —

5,000,000 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

ONERI DELLO STATO.

Debiti variabili.

129. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle Provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria) . . . . 1,000 —

130. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati

dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria) . . . . 6,500 —

131. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni ai Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 R. decreto 29 luglio 1906, n. 403) (Spesa obbligatoria) . . 30,000 —

132. Metà a carico dello Stato delle annualità di interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Provincie e Comuni anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per risanare i danni causati dal terremoto (art. 13 legge 25 giugno 1906, n. 255) . . . . per memoria

133. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a L. 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 . . . . 263,000 —

134. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni . . . . 1,680,000 —

135 Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria) . . . . 358,300 —

136. Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 - art. 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400, e art. 2 della Convenzione 8 febbraio 1908, approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351 (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per anni 50) . . . . . 60,210 —

137. Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti quale differenza tra il saggio normale e quello di favore sul prestito da concedersi al comune di Parma ai termini della legge 2 gennaio 1908, n. 9 . . . . 1,762 40

138. Canone dello Stato nella misura dell'1.50 per cento nel pagamento degli interessi del prestito trasformato contratto dal comune di Pisa con la Cassa dei depositi e prestiti, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1907, n. 320 (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno) . . . . 229,690 —

139. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni. . . . . per memoria

140. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1° della Convenzione 15 gennaio 1895 approvata coll'art. 5 dell'allegato *I* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351 . . . 2,500,000 —

141. Somma dovuta alla Società delle ferrovie meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Diciassettesima annualità) . . . . 162,840 —

5,293,302 40

Spese diverse.

142. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . . . . . 252,290 —

143. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia austro-ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine) . . . . 2,500 —

144. Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 8 della Convenzione *B*, stipulata fra l'Italia e la monarchia austro-ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 . . . . per memoria

145. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente art. 148 (Spesa obbligatoria) . . . . 33,170 —

146. Contributo del tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343) . . . . 230,000 —

147. Contributo del tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di Santo Spirito in Sassia e degli ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 3 luglio 1903, n. 321) . . . 970,000 —

148. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343 sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria) 300,000 —

149. Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 31 maggio 1900, n. 211) . . . . 300,000 —

150. Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed

agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186 e art. 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286) . . . . . . 1,500,000 —

151. Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di Santo Spirito e ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 . . . . per memoria

152. Anticipazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286) . . . . per memoria

153. Corresponsione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il Comune (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286) . . . . per memoria

154. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria) . . . per memoria

155. Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) (Spesa d'ordine) . . . . 450,000 —

156. Somma corrispondente alla quota d'imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) (Spesa d'ordine) . 510,000 —

157. Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari - Ventottesima delle quaranta annualità dovute ai termini delle leggi 16 dicembre 1878, n. 4646; 23 dicembre 1888, n. 5858; 19 febbraio 1903, n. 53 e 5 luglio 1908, n. 374 . . . . 300,000 —

158. Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione del fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da L. 900 a L. 1000, di che all'art. 1, comma 2, della legge 4 giugno 1899, n. 191 (art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483) . . . . 1,000,000 —

159. Rimborsi o anticipazioni disposti a favore dei Comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esenzioni temporanee di cui ai comma 3°, 4°, 5° e 6° dell'articolo 28 della legge stessa . . . . 50,000 —

160. Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante (art. 3 della legge 14 luglio 1907 n. 538). . . . . per memoria

161. Rimborso ai comuni della provincia di Reggio Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali, nell'imponibile dei fabbricati sgravato in causa del terremoto 23 ottobre 1907 e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante (art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355). per memoria

162. Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali instituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (legge 16 giugno 1907, n. 385). . . . . 70,000 —

163. Spesa per la costruzione e l'impianto in Roma della nuova Zecca di Stato . . . . 800,000 —

163-*bis*. Spesa occorrente per i lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno (legge 24 dicembre 1908, n. 733) (Spesa ripartita) (Seconda rata) . . . . 130,000 —

6,930,870 —

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

Estinzione di debiti.

164. Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento. 8,474,700 —

165. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria). . . . . 2,317,050 —

166. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . . . 2,674,780 —

167. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . 1,890,000 —

168. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento . . . . 4,200,000 —

169. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e R. decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . 20,000 —

170. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . 171,500 —

171. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . 55,000 —

172. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . 50,000 —

173. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3 dell'allegato *M*, approvato coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Tredicesima annualità) . . . . 1,143,860 —

174. Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (legge 7 luglio 1901, n. 323). . 1,385,000 —

175. Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di L. 25 milioni autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato (Quarta rata) . . . . 293,500 —

176. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1909 (Spesa obbligatoria) . . . . . . 4,491,270 —

177. Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1909) (Spesa obbligatoria) . . . . 5,958,290 —

178. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1909 (Spesa obbligatoria) 992,680 74

34,117,630 74

Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato.

179. Somme da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico . . . . 130,000,000 —

180. Somme da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione e l'acquisto del materiale navale occorrente pel servizio di navigazione (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111) . . . . 13,000,000 —

181. Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261, e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048) . . . per memoria

143,000,000 —

Anticipazioni a Provincie e Comuni.

182. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'art. 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351 . . . . 2,500,000 —

Partite che si compensano coll'entrata.

183. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine) . . . . 170,000 —

184. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa all'allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine) 9,605,999 50

185. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine). per memoria

186. Annualità da corrispondersi dal tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di L. 200,000 contratto dalla Repubblica di San Marino in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 . . . 9,320 —

187. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche . . . . 1,000,000 —

188. Somma spettante all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per interessi del fondo di proprietà del tesoro costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per effetto degli articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101, e dell'art. 3 lettera *h* della legge 9 luglio 1908, n. 418 . . . . 3,700,000 —

14,485,319 50

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

Servizi diversi.

189. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso . . . . 5,172 —

190. Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo . . . . 16,505 —

191. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori . . . . 50,000 —

192. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative . . 517,590 —

589,267 —

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	380,048,890 —
Debiti redimibili	77,347,037 —
Debiti variabili	117,042,850 47
Debito vitalizio	89,393,460 —
Dotazioni	16,050,000 —
Spese per le Camere legislative	2,597,000 —
	682,479,237 47

Spese generali di amministrazione.

Ministero	3,647,588 —
Presidenza del Consiglio dei ministri	41,120 —
Corte dei conti	2,653,000 —
Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli	106,620 —

Avvocature erariali	1,176,330 —
Intendenze di finanza	2,462,610 —
Servizio del tesoro	1,656,065 —
R. zecca e monetazione	250,113 —
Servizi diversi	1,892,076 —
	13,885,522 —

Spese per servizi speciali.

Officina per la fabbricazione delle carte valori	2,631,280 —
Fondi di riserva	5,000,000 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria.	703,996,039 47

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Oneri dello Stato.

Debiti variabili	5,293.302 40
Spese diverse	6,930,870 —
Totale della categoria prima della parte straordinaria	12,224,172 40

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

Estinzione di debiti	34,117,630 74
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato	143,000,000 —
Anticipazioni a Provincie e Comuni	2,500,000 —
Partite che si compensano coll'entrata	14,485,319 50
Totale della categoria terza della parte straordinaria	194,102.950 24
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	205,327,122 64
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	910,323,162 11
CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	589,267 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	716,220,211 87
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	194,102,950 24
Totale spese reali	910,323,162 11
Categoria IV. — Partite di giro	589,267 —
Totale generale	910,912,429 11

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Elenco **A.**

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

Cap. n. 1. Rendita consolidata 3.75 per cento al netto.
» 2. Rendita consolidata 3 per cento.
» 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
Cap n. 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto.
» 6. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - Interessi.
» 7. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi.
» 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *direttori legali* nelle Provincie napoletane.
» 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª.
» 10. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi.
» 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
» 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299
» 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885 n. 3048) - Interessi.
» 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
» 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
» 18. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164).
» 19. Interessi dei buoni del tesoro.
» 20. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione.
» 21. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
» 22. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato.
» 23. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato *D*).
» 24. Certificati ferroviari di credito 3,65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi.
» 25. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi.
» 26. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.
» 28. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate.
» 29. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª.
» 35. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, numero 125).
» 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. de-

creto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 49. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato e alle Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

» 88. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia ed altre spese accessorie.

» 92. Spese d'esercizio della zecca.

» 97. Spese di Commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

» 98. Spese di Commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese.

» 100. Allestimento dei titoli del debito pubblico – Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione.

» 101. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.

» 105. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.

» 109. Telegrammi da spedire all'estero.

» 113. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro.

» 114. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» 118. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.

» 119. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (legge 3 marzo 1904, n. 67).

» 121. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato.

» 125. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori o loro superstiti, spese sanitarie, ed altre diverse.

» 126. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti.

» 129. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle Provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.

» 130. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

» 131. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni a Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403).

» 135. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.

Cap. n. 142. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.

» 143. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia austro-ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.

» 145. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente art. n. 148.

» 148. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.

» 154. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1° della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.

» 155. Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290).

» 156. Somma corrispondente alla quota d'imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290).

» 165. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro – Ammortamento.

» 166. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro – Ammortamento.

» 167. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno – Ammortamento.

» 169. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e R. decreto 14 stesso mese, n. 5794) – Ammortamento.

» 170. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) – Ammortamento.

» 171. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo – Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 – Ammortamento.

» 172. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato.

» 176. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 – Ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1909.

» 177. Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638. (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1909).

» 178. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905 n. 137. (Ammortamento al 1° gennaio 1909).

Cap. n. 183. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

» 184. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa all'allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi della Cassa dei depositi e prestiti.

» 185. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidato 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.

Ministero delle finanze.

Cap. n. 19. Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria.

» 20. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti per i varî servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.

» 24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i varî servizi finanziari, da fars dalla zecca di Roma.

» 25. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze.

» 26. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» 34. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» 39. Retribuzioni, mercedi, soprassoldi, rimborso spese di viaggio e compensi per lavori a cottimo, sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto e al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto ai sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543.

» 40. Indennità di missione o compensi per lavori a cottimo al personale ordinario di ruolo e al personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto.

» 41. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario e provvisorio del catasto e dei servizi tecnici.

» 42. Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.

» 43. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali.

» 55. Aggio di esazione ai contabili, assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Tasse sugli affari).

» 56. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato *G*, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Id.).

Cap. n. 58. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi demaniali e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari.

» 59. Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse sugli affari.

» 66. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessorî (Tasse sugli affari).

» 69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Id).

» 70. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato *C* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.

» 71. Restituzioni e rimborsi (Tasse sugli affari).

» 72. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte agli insegnanti ufficiali ed ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.

» 73. Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili.

» 84. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessorî (Demanio).

» 86. Restistuzioni e rimborsi (Id.).

» 87. Contribuzioni fondiarie su beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.

» 88. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

» 89. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

» 90. Annualità e prestrazioni diverse (Demanio).

» 94. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).

» 95. Spese di amministrazione, miglirramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operi contro gli infortuni sul lavoro (Id.).

» 96. Fitti, canoni ed annualità passive (Id.).

» 97. Spese per imposte e sovrimposte (Id.).

» 98. Spese di coazioni e di liti (Id.).

» 99. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Id.).

» 102. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

» 103. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» 104. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).

» 105. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» 106. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.

» 109. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze ed altre mis-

sioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette o del catasto.

Cap. n. 117. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).

» 118. Spese per servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.

» 120. Spese per la gestione delle esattorie.

» 121. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

» 122. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).

» 123. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

» 124. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - (articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile).

» 125. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.

» 126. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

» 127. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

» 128. Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

» 129. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1908-909 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).

» 139. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza (art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460).

» 142. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare.

» 154. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).

» 155. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Id.).

» 160. Competenze ai membri delle Commissioni (Tasse di fabbricazione).

» 161. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.

» 162. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

Cap. n. 163. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite; quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta l'art. 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907.

» 175. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

» 178. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).

» 179. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione, per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.

» 182. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli (articoli 2 e 3 dell'allegato *A* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25).

» 184. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.

» 185. Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrispondersi al Comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e l'articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

» 195. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).

» 196. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Id.).

» 203. Spese per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi.

» 204. Aggio d'esazione (Lotto).

» 205. Vincite al lotto.

» 212. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

» 213. Pensioni agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

» 214. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

Cap. n. 218. Assegni ed indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative.

» 219. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.

» 221. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi e facchinaggi interni pei tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privativa.

» 222. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per la coltivazione dei tabacchi.

» 223. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni, e di etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.

» 230. Paghe agli operai delle saline, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro.

» 231. Pensioni agli operai delle saline.

» 233. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.

» 235. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali; compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.

» 236. Compra dei sali.

» 237. Trasporto di sali e di materiali diversi: acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, compensi al personale ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nei magazzini di deposito del sale.

» 240. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.

» 241. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

» 242. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).

» 246. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

» 252. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso de sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza d'uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.

Cap. n. 255. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato e valore a prezzo di vendita di quello dato per compenso ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.

» 256. Spese per l'esercizio diretto in economia delle rivendite speciali di tabacchi lavorati esteri e nazionali.

» 257. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).

» 260. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare o di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.

» 261. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.

» 262. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

» 263. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, art. 4, lettera *D*, della legge 19 maggio 1904, n. 209.

» 264. Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209).

» 272. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

» 277. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

» 279. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

» 281. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

» 282. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.

» 283. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» 284. Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.

» 285. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).

» 286. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale della Sicilia e della Sardegna, in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 5 luglio 1906, n. 383 (art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116).

» 303. Affrancazioni di annualità e restituzioni di capitali passivi - Asse ecclesiastico.

» 304. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

Cap. n. 305. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
» 306. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
» 307. Prodotto netto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
» 308. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).
» 309. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623).
» 311. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298, e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
» 312. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
» 313. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Id.).
» 314. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Id.).
» 315. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Id.).
» 316. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Id.).
» 317. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altro (Id.).
» 318. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Id.).
» 319. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (Id.).
» 320. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Id.).
» 321. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª) e degli articoli 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
» 322. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
» 323. Personale per la riscossione del dazio consumo (Id.) - Indennità di residenza in Roma.
» 324. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).
» 325. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Id.).
» 326. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre.
» 327. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Id.).
» 328. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Id.).
» 329. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Id.).
» 330. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Id.).
» 331. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Id.).

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Cap. n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.
» 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» 26. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» 32. Spese di giustizia.
» 34. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

Ministero degli affari esteri.

Cap. n. 9. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
» 11. Telegrammi da spedire all'estero.
» 16. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 7[illegible], ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» 48. Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

Ministero dell'istruzione pubblica.

Cap. n. 12. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
» 20. Spese di liti.
» 24. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 27. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» 126. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
» 150. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari, di ammissione e di licenza negli Istituti d'istruzione media - Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni Comuni delle antiche Provincie.
» 270. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
» 273. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto di terreni, alla costruzione, all'ampliamento o ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260.
» 275. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie e i Comuni contraggono per

provvederò alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere dal Governo secondo l'art. 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.

Ministero dell'interno.

Cap. n. 21. Telegrammi da spedire all'estero.
» 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» 30. Spese di liti.
» 33. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» 55. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, articolo 81, e R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
» 101. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
» 166. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere di risanamento (leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2 e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2).
» 167. Fondo occorrente per soddisfare le rate del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui muuti contratti dai Comuni per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in base ai limiti delle concessioni annue di L. 80,000 per le leggi 8 febbraio 1900, n. 50; 28 dicembre 1902, n. 566; 13 luglio 1905, n. 399 e di L. 40,000 per la legge 14 luglio 1907, numero 544.

Ministero dei lavori pubblici.

Cap. n. 27. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» 28. Spese di liti e per arbitraggi.
» 30. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 32. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» 40. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
» 41. Anticipazioni di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383.
» 70. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
» 89. Quota a carico dello Stato italiano delle spese riguardanti l'ufficio centrale internazionale di Berna per il trasporto delle merci e la delegazione italo-svizzera per il Sempione (leggi 15 dicembre 1892, n. 710 e 21 gennaio 1904, n. 15).

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Cap. n. 21. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
» 22. Spese di liti.
» 30. Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai debitori.
» 34. Spese per bollo ordinario di cambiali.
» 46. Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti, per prestazioni di custodia degli effetti postali o di mano d'opera, per trasbordo in caso di interruzione di linee; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli - Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.

(a)

» 48. Compensi alla Società di navigazione generale italiana e ad altre aziende esercenti esercizi marittimi, lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
» 49. Trasporto delle valigie australiana e indiana.
» 50. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
» 54. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni-risposta.
» 55. Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi.
» 56. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate.
» 57. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per perdite derivanti dal servizio dei pacchi.
» 58. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subìti da privati o dal cassiere centrale delle poste e dei telegrafi per i servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto dei terzi.
» 59. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'amministrazione.
» 60. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.
» 62. Retribuzioni ai fattorini del telegrafo.
» 68. Impianto di linee ed uffici ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi.
» 83. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza postale, dei pacchi e dei vaglia postali - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere.
» 84. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio.
» 85. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni-risposta.
» 87. Bonificazioni e rimborsi diversi.
» 89. Spesa per il trasporto di materiale pel servizio della posta - Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cer-

(a) Il capitolo n. 47 è stato soppresso con la nota di variazioni (n. 27 *bis*) allo stato di previsione del bilancio delle poste e telegrafi pel 1909-10.

nita e per la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo.

Cap. n. 94. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura subiti dai titolari di libretti delle Casse di risparmio postali.

» 128. Retribuzione ai ricevitori postali-telegrafici incaricati del servizio telefonico - Provvigioni per la riscossione delle entrate - Compensi agli esercenti di posti telefonici pubblici per il servizio fonotelegrafico.

» 129. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti.

» 130. Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica.

» 131. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazionione dei depositi, e di dichiarazioni di conferma.

» 133. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle legg sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» 145. Rimborso delle anticipazioni per l'accelerata costruzione di linee telefoniche comprese nella tabella annessa all'art. 3 della legge 15 febbraio 1903, n. 32, giusta l'articolo 89 del R. decreto 21 maggio 1903, n. 253.

» 146. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (art. 29 del testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302).

» 148. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffizi postali ed altri istituti (RR. decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350).

Ministero della guerra.

Cap. n. 10. Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura di libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi.

12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

18. Spese di liti e di arbitramenti.

20. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

42. Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare, e dell'accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico, da versarsi all'erario.

Cap. n. 60. Spese di giustizia penale militare.

» 63. Spese per risarcimento di danni.

» 64. Risarcimenti di danni per fondi eventualmente mancanti nelle Casse dei corpi per casi di forza maggiore.

» 65. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry.

Ministero della marina.

Cap. n. 13. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.

» 14. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» 15. Spese di liti.

» 26. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa di indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» 36. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.

» 37. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª), 23 luglio 1896, n. 318, 16 maggio 1901, n. 176 e 28 giugno 1906, n. 208 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.

» 47. Corpo R. equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.

» 70. Spese di giustizia.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Cap. n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

» 24. Telegrammi per l'estero.

» 25. Spese di liti.

» 26. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» 29. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» 30. Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari.

» 39. Studi, ricerca di mezzi ed esperienze per combattere la diffusione della *diaspis pentagona*, della *brusca*, della *mosca olearia* e di altri insetti nocivi agli ulivi: sussidi per distruzione di cavallette, arvicole, ecc.

» 47. Spese per combattere la diffusione della *philloxera vastatrix*.

» 48. Viticultura: acquisto e coltivazioni di viti americane, contributi e concorsi.

» 75. Retribuzioni, compensi ed altre spese per l'esecuzione delle leggi sui demani comunali del Mezzogiorno, sugli usi civici e sui dominii collettivi nelle Provincie ex-pontificie e dell'Emilia.

» 79. Campo sperimentale di Sant'Alessio.

Cap. n. 81. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647.

» 82. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'Amministrazione temporanea dei fondi espropriati.

» 85. Quote di capitale dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647.

» 103-*bis*. Spese per l'acquisto di targhette di identificazione delle caldaie a vapore.

» 116. Compenso ai verificatori metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col R. decreto 7 novembre 1890, numero 7249 (serie 3ª).

» 121. Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione.

» 130. Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda.

» 155. Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro, delle denunzie di esercizio e degli altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

» 161. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (regolamento del Codice di commercio, art. 52).

» 162. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141 per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.

» 174. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria cordami e di oggetti vari, per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.

» 176. Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (legge 5 maggio 1907, n. 271).

» 200. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Elenco **B.**

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

Cap. n. 86. Spese pei servizi del tesoro.

» 88. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.

Ministero delle finanze.

Cap. n. 55. Aggio di esazione ai contabili - Assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Tasse sugli affari).

» 55-*bis*. Somme da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento di aggio in concorso delle spese per le mercedi ai commessi privati (art 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744 (Tasse sugli affari.

» 56. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato *G*, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Id.).

» 56-*bis*. Somma da corrispondersi ai conservatori delle ipoteche per integrare le mercedi degli attuali commessi (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744 (Id.).

» 66. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Id.).

» 69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi o gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo, e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Id.).

» 71. Restituzioni e rimborsi (Id.).

» 72. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte agli insegnanti ufficiali ed ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.

» 81. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Demanio).

» 87. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.

» 97. Spese per imposte e sovrimposte (Canali Cavour).

» 98. Spese di coazioni e di liti (Id.).

» 99. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Id.).

» 103. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» 104. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).

» 105. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» 106. Spese relative alle eredità devolute allo Stato, apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.

» 118. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.

» 120. Spese per la gestione delle esattorie.

» 121. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori moros d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 de testo unico delle leggi sulla riscossione delle impost dirette 29 giugno 1902, n. 281.

» 122. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).

» 123. Spese per le Commissioni di prima istanza delle impost dirette.

» 124. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distr buzione destinato alle spese per le Commissioni provi ciali. — Art. 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 56 sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).

» 126. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

» 131. Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale p la guardia di finanza.

Cap. n. 132. Personale degli ufficiali della guardia di finanza - Indennità di residenza in Roma.

» 133. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Art. 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

» 134. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.

» 135. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.

» 138. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.

» 139. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.

» 140. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza.

» 141. Spese per la vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi di confine e sulla laguna veneta; noleggio di galleggianti privati; riparazione ed esercizio dei galleggianti erariali; fornitura di materiali occorrenti per il loro funzionamento; assegni, competenze varie e misure di previdenza per il personale operaio; trasporti e spese varie attinenti al servizio suindicato.

» 146. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le retfifiche di confine nell'interesse della vigilanza (Gabelle).

» 154. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessorî (Id.).

» 155. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Id.).

» 161. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.

» 162. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

» 163. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite; quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino giusta l'art. 5 della Convenzione addizionale 14 giugno 1907.

» 175. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

» 178. Restituzione di diritti all'esportazione (dogane).

» 179. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della Convenzione 28 giugno 1897 e la Convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.

» 182. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli, art. 2 e 3 dell'allegato *A* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Cap. n. 183. Sussidio annuo ai comuni di 2ª, 3ª e 4ª classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti - Art. 15 dell'allegato *A* alla legge 13 gennaio 1902, n. 25.

» 193. Premi e spese per la scoperta repressione del contrabbando e del lotto clandestino (Privative).

» 195. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).

» 196. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni o periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Privative).

» 212. Paghe al personale di sorveglianza ed agli altri opera delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi; assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

» 214. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e pei servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

» 219. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.

» 222. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altr articoli ad uso delle agenzie ed uffici per le coltivazion dei tabacchi.

» 223. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.

» 233. Indennità ai rivenditori dei generi di privativa per il trasporto dei sali.

» 240. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.

» 241. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.

» 242. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).

» 246. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

» 250. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pei servizi di deposito dei sali e tabacchi e

supplemento d'indennità ai volontari amministrativi assegnati ai depositi suddetti.

Cap. n. 252. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi, indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.

» 257. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (tabacchi e sali).

» 262. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

» 272. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

» 277. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

» 279. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

» 281. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento del l'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

» 283. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette per la riscossione delle imposte dal 1872 e retro.

» 285. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886 n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).

» 306. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

» 313. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Comune di Napoli).

» 314. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Id.).

» 315. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Id).

» 316. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali e altre spese per la guardia di finanza (Id).

» 317. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali di servizio sanitario ed altre (Id.).

» 318. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Id.).

» 319. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Id.).

» 323. Personale per la riscossione del dazio consumo (Comune di Roma) - Indennità di residenza in Roma.

» 324. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Id.).

» 325. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Id.).

» 326. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante ed altre (Id.).

» 327. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Id.).

» 328. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Id.).

Cap. n. 329. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Comune di Roma).

» 330. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Id.).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero **360** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1908, n. 731, relativi alla creazione del debito redimibile 3.50 0[0 netto;

Veduto il Nostro decreto 28 febbraio 1909, n. 127, per l'esecuzione degli articoli succitati della legge anzidetta;

Veduto il Nostro decreto 25 aprile 1909, n. 206, che autorizzò la emissione della 1ª categoria di obbligazioni del debito redimibile 3.50 0[0 netto;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le obbligazioni al portatore del debito redimibile 3.50 per cento netto di tutti cinque i tagli, cioè da L. 500, L. 2,500, L. 5,000, L. 10,000 e L. 20,000, saranno stampate su carta bianca filigranata, conforme ai modelli, visti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro e depositati, insieme col presente decreto, negli archivi generali del Regno.

La filigrana della carta rappresenta la leggenda «*Debito pubblico*». Ciascuna obbligazione o cartella consta di un foglio, la cui facciata anteriore porta impressi: il *titolo* con la relativa matrice, ed il *recto* delle cedole semestrali, la facciata posteriore contiene la tabella di ammortamento e la stampa dell'estratto, in lingua francese, del testo italiano del titolo.

Art. 2.

La parte anteriore del titolo consta:

a) del *fondo* stampato; nelle obbligazioni d[el] primo taglio con inchiostro color bigio, in quelle d[el] secondo taglio con color bruno, in quelle del terzo ta[glio] con colore bleu orientale, in quelle del quarto [e] quinto taglio rispettivamente con colori verde minera[le] e giallo arancio;

b) dell'*ornato* stampato con inchiostro di col[or] bleu rondine per tutti cinque i tagli, e costituito: [da] cornici che racchiudono il testo del titolo e delle ci[n]quanta cedole, da fregi che adornano il grande med[a]glione con la Nostra effigie, e da cinquanta picc[ole] cornici entro le quali campeggia pure la Nostra e[f]figie;

c) del testo stampato in color bruno cupo per tutti cinque i tagli, tranne le firme e la numerazione in inchiostro nero, e composto della leggenda: « *Debito pubblico del Regno d'Italia* » in caratteri ornamentali, susseguita dalla dicitura: « *Debito redimibile 3.50 %* » in carattere stampatello pesante; delle indicazioni relative al valore dell'obbligazione in tutte lettere ed in cifre a traforo; del numero progressivo dell'obbligazione, delle condizioni riguardanti l'ammortamento ed il servizio del pagamento degli interessi, della data di emissione; del numero del registro di posizione, delle firme del direttore generale, del capo divisione e del rappresentante la Corte dei conti.

Tre liste orizzontali, stampate rispettivamente coi colori bigio, bruno, bleu, verde e giallo, se del 1°, 2°, 3°, 4°, 5° taglio, con la leggenda: « *Debito redimibile tre e cinquanta per cento netto* » servono le due superiori a separare il titolo propriamente detto dalla relativa matrice, e dalle cedole semestrali, e l'*inferiore* a separare le prime venticinque cedole dalle rimanenti.

Art. 3.

La parte posteriore del titolo è composta:

a) del *fondo* costituito, sulle cedole da grandi cifre ornate indicanti il valore delle cedole stesse; le cifre sono stampate in inchiostro color giallo-arancio nelle obbligazioni da L. 500, in color verde minerale in quelle da L. 2,500, in color bruno in quelle da L. 5,000, in color bleu in quelle da L. 10,000, in color bigio in quelle da L. 20,000;

b) dell'*ornato* stampato con inchiostro color bruno rosso per tutti cinque i tagli, e consistente in una cornice rettangolare fiancheggiata da ornatini con la scritta: « *Dette Publique du Royaume d'Italie* »;

c) delle leggende sul titolo e sulle cedole tutte stampate con inchiostro color bruno rosso per i cinque tagli. Le leggende sul titolo comprendono, oltre a quanto è detto nell'ultima parte dell'art. 1, anche il valore capitale in lettere ed in grandi cifre, e lo ammontare annuo degli interessi; le leggende sulle cedole indicano, in lingua francese, la rispettiva scadenza, il valore ed il luogo di pagamento.

Le liste di separazione hanno un ornato stampato con inchiostro a colori eguali a quelli suindicati alla lettera *a*) per le cifre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1909, n. 628, che ha indetto un esame di concorso per merito distinto a quattordici posti di chimico di ultima classe nei laboratori chimici delle gabelle;

Determina

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a 14 posti di chimico di 4ª classe nei laboratori chimici delle gabelle:

Belasio dott. Riccardo punti ottenuti 160 — Barboni dott. Igino, id. 157 — Cappelli dott Arnaldo, id. 157 — Gasparinetti dott. Bruto, id. 145 — Savini dott. Giovanni, id. 144 — Ferrulli dott. Felice, id. 141 — Pertusi dott. Camillo, id. 140 — Rodano dott. Alfredo, id. 137 — Piazza dott. Evaristo, id. 133 — Mundici dott. Curio Mario, id. 130 — Bernardini dott. Francesco, id. 127 — Di Nola dott. Donato Ettore, id. 126 — Gomez d'Ayala dott. Alfredo, id. 116.

Roma, 2 giugno 1909.

Il ministro.
LACAVA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale delle carceri e dei riformatori governativi

Disposizioni nel personale dipendente:

Con RR. decreti del 27 maggio 1909:

De Martino cav. Vincenzo, direttore di 2ª classe, è, a sua domanda, richiamato in servizio dall'aspettativa a decorrere dal 16 giugno 1909.

Jacoucci Augusto, vice direttore di 1ª classe, è, a sua domanda, richiamato in servizio dall'aspettativa a decorrere dal 1° giugno 1909.

De Donato Federico, applicato di 1ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute a decorrere dal 16 giugno 1909.

Jaccarino Serafino, vice direttore di 1ª classe, è nominato direttore di 4ª classe, a decorrere dal 1° giugno 1909, con lo stipendio di annue L. 4250 fino al 30 giugno 1909 e L. 4500 successivamente.

Con R. decreto del 30 maggio 1909:

Minervini Ippolito, contabile di 1ª classe, è nominato, per merito di esame, vice direttore di 2ª classe a decorrere dal 1° luglio 1909, con lo stipendio di annue L. 3500.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 2ª categoria.

Con R. decreto del 18 aprile 1909:

Migliorato Giovanni, ufficiale d'ordine a L. 1850, collocato in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° aprile 1909.

Con decreto Ministeriale del 20 aprile 1909:

Agnello Antonino, ufficiale telegrafico a L. 2500, presunto morto in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, il decreto Ministeriale 20 gennaio 1909, nei riguardi della di lui promozione, per scadenza quadriennale, da L. 2500 a L. 2700, è revocato in ogni suo effetto.

Con R. decreto del 22 aprile 1909:

Urso Riccardo, ufficiale postale e telegrafico a L. 2700, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° maggio 1909.

Guerriero Mariano, ufficiale postale e telegrafico a L. 1500, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio dal 1° maggio 1909.

Chiapparelli Fernando, ufficiale postale e telegrafico a L. 1200, in aspettativa per servizio militare, richiamato in attività di servizio dal 30 aprile 1909.

Fantucci Vittorio, ufficiale postale e telegrafico a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, l'aspettativa concessagli per motivi di malattia è cessata col 30 aprile 1909, ed è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° maggio 1909.

Pasqualini Augusta, ausiliaria a L. 1850, collocata in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 16 aprile 1909.

Millo Claudina — Millo Maria, ausiliarie a L. 1650, collocate in aspettativa, in seguito a loro domanda, per motivi di malattia, dal 16 aprile 1909.

Pettini Argia, ausiliaria a L. 1400, per contratto matrimonio assume il cognome di Riso.

Ottolenghi Gemma, ausiliaria a L. 1200, per contratto matrimonio assume il cognome di Bachi.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro ***(Divisione portafoglio).***

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 24 giugno, in L. 100.24

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro ***(Divisione portafoglio).***

23 giugno 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	105.72 53	103 85 53	103 92 79
3 1/2 % *netto*	104.99 39	103.24 39	103.31 35
3 % *lordo*	72.20 83	71.00 83	71.65 73

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Visto l'art. 29 del regolamento per il servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ed il regolamento generale per l'esecuzione di esso, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Sentito il Consiglio d'amministrazione e di disciplina del Ministero;

Determina:

Art. 1.

È aperto il concorso a cinque posti di verificatore di terza classe con l'annuo stipendio di L. 3500, due dei quali da conferirsi per merito distinto, e tre per idoneità, in seguito ad esame, con le norme stabilite dal regolamento generale 24 novembre 1908, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati e giusta i programmi annessi al regolamento per il servizio metrico sopracitato.

Art. 2.

Salvo il disposto dell'art. 17 del regolamento generale 24 novembre 1908, sono ammessi all'esame di concorso per merito distinto i verificatori, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno 8 anni di effettivo servizio nell'Amministrazione metrica; ed all'esame d'idoneità i verificatori che alla stessa data abbiano compiuto almeno 10 anni di servizio effettivo nell'Amministrazione medesima. Questi termini sono ridotti di due anni per i verificatori forniti di laurea.

Art. 3.

Coloro che intendono prender parte agli esami dovranno farne domanda al Ministero d'agricoltura, industria e commercio su carta bollata da lire una. La domanda dovrà pervenire non tardi del 31 agosto 1909 ed in essa il candidato dovrà dichiarare se intende partecipare al concorso per merito distinto od all'esame d'idoneità.

Art. 4.

Gli esami avranno luogo a Roma nel mese di ottobre 1909 ed in giorni che saranno all'uopo destinati, avuto riguardo alle necessità di servizio, negli Uffici metrici.

Art. 5.

Le prove scritte ed orali, tanto per il concorso di merito distinto, quanto per l'esame d'idoneità, saranno date per cura della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, la quale delegherà all'uopo cinque dei suoi membri, compreso il presidente, che costituiranno la Commissione esaminatrice e di vigilanza.

Art. 6.

I candidati che la Commissione esaminatrice avrà dichiarato vincitori del concorso per merito distinto saranno classificati secondo la graduatoria dei punti riportati, e quelli approvati nell'esame di idoneità saranno classificati secondo le rispettive anzianità di ruolo alla data del presente decreto.

In tale ordine saranno rispettivamente promossi verificatori di 3ª classe, nella proporzione di un terzo per merito distinto e di due terzi per idoneità, con avvertenza che, ai sensi del penultimo capoverso dell'art. 5 della legge sullo stato degli impiegati civili, i vincitori dei due posti assegnati al merito distinto avranno la precedenza sui vincitori dell'esame d'idoneità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 giugno 1909.

Il ministro
COCCO-ORTU.

1

Programmi degli esami di promozione dei funzionari dell'Amministrazione metrica e del saggio (annessi al regolamento sul servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, 242, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 1° giugno 1909, n. 128).

ESAME DI IDONEITÀ.

Parte amministrativa.

a) Leggi sul servizio metrico e sul saggio dei metalli preziosi.

b) Regolamenti, istruzioni, decreti e circolari sulla parte amministrativa del servizio — Tabella delle industrie e professioni soggette alla verificazione periodica.

c) Regolamenti, istruzioni, decreti e circolari sulla parte tecnica del servizio.

d) Giurisprudenza sul servizio metrico e del saggio.

Parte tecnica.

a) Ordinamento pratico di un ufficio metrico permanente e temporaneo e di un laboratorio per il saggio.

b) Verificazioni prima e periodica dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare — Discussione dei risultati.

c) Servizio dei misuratori dei gas — Apparecchio per la verificazione — Tipi diversi di misuratori — Verificazione relativa.

d) Saggio e marchio dei metalli preziosi.

L'esame consisterà in una prova scritta, una pratica ed una orale.

È dichiarato idoneo il candidato che riporta in ciascuna prova almeno sei decimi dei punti di cui dispone la Commissione esaminatrice.

ESAME DI MERITO DISTINTO.

Oltre al programma stabilito per l'esame d'idoneità, si prescrive quanto segue:

Parte amministrativa.

Leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato — Leggi e regolamenti sulla contabilità generale dello Stato e sulla Corte dei conti.

Parte tecnica.

Teoria e costruzione degli strumenti metrici e specialmente di quelli per pesare.

Cenni storici sul sistema metrico decimale, dal punto di vista scientifico e tecnico e sulla organizzazione del servizio dei pesi e delle misure nei pricipali Stati civili.

Metodi e strumenti per la verificazione dei campioni.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica - la quale potrà anche consistere in misure sperimentali od in un progetto di strumento per pesare del commercio - e in una prova orale.

Il minimo dei punti che dovrà riportare il candidato per essere dichiarato promovibile per merito distinto è quello di sette decimi dei punti di cui dispone la Commissione esaminatrice, per ciascuna prova. Il candidato che non raggiunga i sette decimi in ciascuna prova, ma ottenga almeno i sei decimi in ciascuna di esse, è dichiarato promovibile per idoneità.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Visto l'art. 25 del regolamento per il servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ed il regolamento generale per l'esecuzione di esso, approvato col R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge di bilancio con la quale sono accordati i fondi per il pagamento dell'assegno mensile dovuto a coloro che frequentano il tirocinio teorico-pratico inerente al concorso per la nomina a verificatore di sesta classe nell'Amministrazione metrica;

Sentito il Consiglio d'amministrazione e di disciplina del Ministero;

Determina:

Art. 1.

È aperto il concorso a dodici posti di aspirante ad un corso di tirocinio teorico-pratico non superiore ad un anno per l'impiego di verificatore di sesta classe nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Il tirocinio sarà fatto a Roma, presso i laboratori dell'Ufficio centrale metrico e del saggio.

Art. 2.

Coloro che intendono di frequentare il corso di tirocinio, dovranno sostenere un esame di concorso, secondo le norme e le condizioni generali stabilite dal regolamento generale del 24 novembre 1908, n. 756 sopracitato e presentare non più tardi del 31 agosto 1909, la domanda in carta da bollo da una lira con l'indicazione del loro domicilio al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio - Sezione pesi e misure).

Art. 3.

La domanda sarà corredata dei seguenti documenti, debitamente vidimati a forma di legge:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto il diciottesimo e non superato il trentesimo anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico di data non anteriore a quella del presente decreto, da cui risulti che l'aspirante è di costituzione fisica sana e robusta, ed ha l'attitudine fisica all'impiego di verificatore metrico;

d) il certificato di aver adempiuto alle disposizioni della legge sul reclutamento;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

f) certificato rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) attestato di licenza conseguito in una scuola governativa o pareggiata di secondo grado (liceo — Istituto tecnico — scuola media di commercio — scuola media industriale — scuola mineraria).

Gli attestati di cui al comma *g*) dovranno essere presentati in originale od in copia autentica legalizzata.

Una visita medica di controllo sarà fatta in Roma, dall'autorità militare, prima dell'esame orale, agli aspiranti dichiarati idonei negli esami scritti e saranno esclusi dal concorso quelli fra essi le condizioni fisiche dei quali non rispondessero esattamente a quelle di cui al paragrafo *c*) o comunque non risultassero pienamente soddisfacenti. Le conclusioni dell'autorità medica militare, agli effetti del presente concorso, sono definitive.

Art. 4.

L'esame di ammissione consisterà:

1° in una prova scritta di lettere italiane;

2° in una prova scritta ed in una prova orale per ciascuna delle materie seguenti, secondo i programmi annessi al presente decreto (articolo 9):

a) matematica;

b) fisica;

c) chimica.

Art. 5.

Gli esami scritti si faranno nei giorni 13, 14 e 15 settembre 1909 presso le prefetture di Bari — Bologna — Cagliari — Firenze — Genova — Milano — Napoli — Palermo — Roma — Torino — Venezia, a cura di una Commissione di vigilanza composta del prefetto o di un suo delegato che ne sarà il presidente, di un funzionario governativo designato dal prefetto e di un altro designato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Un segretario di prefettura a scelta del presidente disimpegnerà le funzioni di segretario.

Qualora in qualcuna delle sedi d'esame sopraindicate vi sia un numero di concorrenti non superiore a tre, il Ministero si riserva di aggregarli alla sede più vicina.

Art. 6.

I temi per gli esami scritti saranno proposti dalla Commissione esaminatrice e trasmessi dal Ministero ai presidenti delle Commissioni di cui all'art. 5 in pieghi suggellati col timbro del Ministero e raccomandati.

Tali pieghi saranno aperti soltanto all'ora fissata per ciascun esame, alla presenza della Commissione e dei concorrenti.

Art. 7.

Gli esami scritti potranno ciascuno durare otto ore al massimo e si svolgeranno secondo le norme stabilite dal regolamento generale 24 novembre 1908. Durante questi esami gli aspiranti potranno consultare soltanto le tavole dei logaritmi.

Art. 8.

Sugli esami scritti giudicherà una Commissione esaminatrice composta di cinque membri, compreso il presidente, che sarà designata dalla Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi fra i componenti di essa.

I candidati dichiarati idonei dovranno sostenere l'esame orale presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, dinanzi alla Commissione esaminatrice suddetta.

Art. 9.

Per conseguire l'idoneità occorre che il candidato riporti in ciascuna materia, tanto nella prova scritta, quanto in quella orale, almeno 6 punti su 10. Non è ammessa compensazione fra le due prove.

Art. 10.

I candidati dichiarati idonei nelle prove scritte saranno invitati a recarsi a Roma, per sottoporsi alla visita medica e, in caso di risultato favorevole di questa, per sostenere gli esami orali.

Art. 11.

I primi dodici candidati dichiarati idonei negli esami scritti ed orali dalla Commissione esaminatrice non conseguono altro diritto che quello di essere ammessi al tirocinio non superiore ad un anno.

Saranno ammessi al tirocinio esclusivamente i primi dodici candidati vincitori del concorso. Gli altri, anche se avessero raggiunta l'idoneità, non potranno essere ammessi al tirocinio, e l'Amministrazione, in caso di bisogno, non potrà tener conto di tale idoneità, ma dovrà bandire un nuovo concorso.

Per tutta la durata del tirocinio sarà corrisposto a ciascun aspirante un assegno mensile lordo di L. 100 con imputazione al capitolo 118 del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-910 ed al capitolo corrispondente del bilancio per l'esercizio successivo.

Art. 12.

Alla fine del tirocinio teorico-pratico i candidati che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto, saranno ammessi a sostenere l'esame di idoneità sulle materie insegnate giusta l'art. 25 (1° comma) del regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909.

I candidati non dichiarati idonei all'esame finale non hanno diritto di ripetere la prova.

Quelli dichiarati idonei dalla Commissione esaminatrice, di cui all'art. 8 del presente decreto, saranno classificati per ordine di merito ed in tale ordine saranno chiamati a coprire i posti di verificatori di 6ª classe, a mano a mano che si renderanno vacanti, con lo stipendio annuo di L. 2000.

Art. 13.

Il programma per l'esame di ammissione al tirocinio teorico-pratico per la nomina a verificatore di 6ª classe, di cui agli articoli 1 e 4 del presente decreto, è il seguente:

a) Lettere italiane. — Il tema di italiano è dato al fine di giudicare della coltura generale del candidato e della sua idoneità al disimpegno delle mansioni inerenti allo impiego al quale aspira, per ciò che riguarda la trattazione degli affari d'indole amministrativa.

b) Matematica. — Calcolo dei numeri complessi — Potenze e radici dei numeri e delle espressioni algebriche — Estrazione della radice quadrata e della radice cubica — Equazioni di 1° grado ad una o più incognite — Equazioni di 2° grado ad una incognita — Progressioni — Logaritmi — Applicazione dei logaritmi nel calcolo numerico — Eguaglianza e similitudine dei triangoli — Proprietà del circolo — Area delle figure piane — Rette e piani nello spazio — Angoli diedro e triedro e loro misura — Superficie e volume di un prisma, d'una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti — Similitudine ed equivalenza dei corpi solidi — Linee goniometriche e loro variazioni — Relazione fra le linee goniometriche di uno stesso arco — Risoluzione dei triangoli piani — Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli piani.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

c) Fisica. — Proprietà generali dei corpi — Composizione delle forze concorrenti; comunque poste in un piano, nello spazio — Momenti delle forze — Equilibrio delle forze — Centri di gravità — Le cosidette macchine semplici — Misura sperimentale delle forze e dei pesi — Moto uniforme; uniformemente vario — Moto dei gravi nel vuoto; lungo piani inclinati — Condizioni di equilibrio di un liquido in un vaso ed in vasi comunicanti — Principio di Archimede — Peso specifico dei solidi e dei liquidi — Areometri — Forza espansiva e peso dei fluidi aeriformi — Pressione atmosferica — Barometri — Legge di Mariotte — Manometri — Principio di Archimede applicato ai gas — Macchina pneumatica — Sifone.

Dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas — Massimo di densità dell'acqua — Termometro a mercurio e diverse scale termometriche — Cangiamenti di stato fisico prodotti dal calore — Proprietà dei vapori — Umidità atmosferica — Igrometri.

Leggi della riflessione e della rifrazione della luce — Proprietà degli specchi sferici, dei prismi e delle lenti — Il cannocchiale ed il microscopio.

Fenomeni elettrici fondamentali — Equilibrio elettrico — Macchina elettrica — Elettroforo — Condensatore — Elettrometro — Corrente elettrica — Pile voltaiche — Legge di Ohm — Circuiti derivati — Legge di Joule — Campo magnetico di una corrente — Galvanometro — Elettromagnete — Elettrolisi — Galvanoplastica, ramatura, nichelatura, doratura, argentatura — Fenomeni d'induzione — Macchina dinamo elettrica.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

d) Chimica. — Generalità intorno alla natura chimica dei corpi — Pesi di combinazione degli elementi — Leggi delle proporzioni definite e multiple — Cenno sulla ipotesi atomica — Legge dei volumi — Nomenclatura e formule chimiche.

Preparazione e proprietà dell'ossigeno e dell'idrogeno — Acqua, proprietà e composizione.

Alogeni; cloro, bromo, jodio, fluoro e loro idracidi — Principali composti ossigenati del cloro.

Solfo, idrogeno solforato, composti ossigenati del solfo, acido solforico.

Azoto, aria atmosferica — Ammoniaca — Composti ossigenati dell'azoto — Acido nitrico.

Fosforo, idrogeno fosforato, principali composti ossigenati del fosforo, acido fosforico.

Arsenico, idrogeno arsenicale, anidride arseniosa, acido arsenico.

Antimonio, ossido di antimonio, tricloruro di antimonio.

Silicio, anidride silicica, silicati.

Carbonio, stato naturale, ossido di carbonio, anidride carbonica, carbonati.

Stato naturale, proprietà fisiche o chimiche e principali composti dei metalli seguenti: potassio, sodio, ammonio, calcio, magnesio, zinco, mercurio, rame, argento, oro, alluminio, stagno, piombo, ferro, nichelio e platino.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 giugno 1909.

Il ministro
COCCO-ORTU.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 403;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1905 numero 71;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso, per esami, a 15 posti di ingegnere allievo nel R. corpo del genio civile, con l'annuo stipendio di L. 3000, attualmente vacanti, ed agli altri che tali si renderanno fino al 30 giugno 1910. Gli esami avranno luogo in Roma e cominceranno il giorno 15 settembre 1909. Non potranno essere assunti in servizio i concorrenti che non abbiano riportato complessivamente negli esami almeno 160 punti sul massimo di 250.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 31 agosto 1909, presentare domanda su carta da bollo da L. 1, scritta e sottoscritta di proprio pugno, al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, indicandovi:

a) il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio, al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

b) un breve cenno della pratica eventualmente fatta, dei progetti studiati, delle memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini;

c) se ha fatto i corsi secondari classici oppure tecnici e in quali scuole;

d) se oltre alla lingua francese, la cui conoscenza è obbligatoria, conosca anche la lingua tedesca od inglese.

Dovrà inoltre dichiarare di assoggettarsi alle nuove norme che fossero adottate circa l'ordinamento delle pensioni.

Art. 3.

Alla domanda i candidati dovranno unire i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale), od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, i cittadini di altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il trentesimo anno di età, alla data del presente decreto;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto), di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

e) la prova di aver adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche o da infermità, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) in originale, il diploma d'ingegnere civile, rilasciato da una scuola di applicazione o da un Istituto tecnico superiore o politecnico o scuola superiore politecnica del Regno;

h) i certificati dei punti riportati nelle singole materie di studio presso le Università e presso le scuole od Istituti sovraindicati;

i) i certificati comprovanti i servizi eventualmente prestati in Amministrazioni dello Stato od in uffici governativi.

Potranno inoltre essere prodotti tutti quei documenti, autenticati, che valgano a provare gli studi diversi compiuti ed i servizi eventualmente prestati dal concorrente in Amministrazioni private o presso ingegneri professionisti, dai quali risultino la durata e la natura di tali servizi ed il modo in cui furono compiuti, nonchè le eventuali pubblicazioni.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), e quelli indicati nel precedente capoverso, dovranno essere stesi su carta da bollo di L. 0.50.

Art. 4.

I concorrenti che provino di essere impiegati di ruolo in attività di servizio di un'altra Amministrazione dello Stato potranno esentarsi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 3.

Art. 5.

Per gli ingegneri che, alla data del presente decreto, si trovano inscritti nel ruolo degli aiutanti del R. corpo del genio civile, il limite d'età determinato dal comma *b*) del precedente articolo è prorogato al 40° anno.

Art. 6.

Non saranno ammessi al presente concorso coloro che si siano già presentati infruttuosamente due volte ad esami di concorso per il conferimento di posti di ingegnere allievo nel genio civile (art. 34 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522, art. 35 del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71).

Art. 7.

Verranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 8.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà per mezzo delle competenti prefetture, pervenire ai candidati, la cui domanda sia stata riconosciuta regolare, l'invito di presentarsi agli esami.

Art. 9.

Gli esami sono scritti ed orali e si svolgeranno sulle seguenti materie:

1. Costruzioni stradali e ferroviarie:

a) Tracciamento delle strade ordinarie e delle ferrovie — Limiti di pendenze — Raggi delle curve — Strade nazionali, provinciali e comunali — Ferrovie — Tramvie — Principali dimensioni e forme del corpo stradale e relative opere d'arte — Movimenti di materie — Consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi — Opere di presidio contro le piene e le mareggiate.

b) Muri di sostegno — Ponti e viadotti — Fondazioni ordi-

narie e pneumatiche — Calcoli di resistenza — Armature — Gallerie, tipi principali secondo le qualità dei terreni attraversati — Metodi di attacco — Perforazione ordinaria e meccanica.

c) Ponti metallici ed in legname e calcoli di resistenza relativi — Prove dei metalli in officina — Prove statiche e dinamiche.

d) Manutenzione del corpo stradale e delle relative opere d'arte — Rettificazioni e ricostruzioni.

2. Opere idrauliche:

a) Idrografia — Fisica e idrometria dei corsi d'acqua.

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative — Imboschimenti — Briglie — Arginature — Bacini di ritenuta.

c) Canali di navigazione, d'irrigazione ed industriali — Opere d'arte relative.

d) Allacciamento, derivazione e distribuzione delle acque potabili — Canalizzazione nella città — Fognature.

e) Bonificazioni — Colmate naturali ed artificiali — Prosciugamento meccanico — Canali di scolo — Fognature dei terreni.

f) Opere marittime — Disposizioni generali dei porti — Moli e dighe — Calate e loro arredamento — Scali — Darsene — Bacini di raddobbo — Ormeggi — Fari e fanali — Dromi — Mede e boe.

3. Architettura:

a) Costruzioni civili e rurali — Diversi stili di architettura — Edifici pubblici — Calcoli statici relativi alle varie parti degli edifici.

b) Vôlte e soffitti — Solai — Pavimenti — Copertura — Incavallature e centine in legno ed in ferro — Tettoie metalliche ed in legname — Pensiline.

c) Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli edifici.

4. Materiali di costruzione:

Scelta, prova ed impiego dei materiali — Mattoni — Pietrame — Pietra da taglio — Ferro — Legname — Sabbie — Pozzolane — Calce — Cementi — Malte — Calcestruzzi — Sidero cementi.

5. Fisica tecnica:

Calore — Combustione — Gas e vapori e loro proprietà — Gassogeni — Illuminazione a gas ed altri sistemi — Elettrotecnica — Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica — Telegrafi — Telefoni — Illuminazione e trazione elettrica.

6. Macchine:

Macchine a vapore, idrauliche, elettriche, a gas, a benzina ed altri sistemi — Pompe a stantuffo ed a forza centrifuga — Ruote — Turbine — Macchine per sollevare e caricare pesi — Automobili.

7. Leggi sul servizio delle opere pubbliche.

8. Lingua francese.

Art. 10.

Per gli esami sono assegnati 5 giorni, quattro per le prove scritte ed uno per le prove orali.

In ciascuno dei primi due giorni i candidati svolgono un tema obbligatorio per tutti, su le materie tecniche del programma, di cui al precedente articolo; nel terzo un tema a scelta sulle materie tecniche del programma stesso. Nello svolgimento delle prove tecniche debbono inserirsi i necessari calcoli e disegni schematici illustrativi.

Nel quarto giorno ha luogo la prova di lingua francese, che consiste nella composizione in tale lingua di una relazione tecnica o di una descrizione dei lavori.

I candidati, che abbiano dichiarato di conoscere anche la lingua tedesca od inglese, ne danno prova nello stesso quarto giorno mediante traduzione in italiano dalla lingua che abbiano dichiarato di conoscere.

Art. 11.

L'esame orale pei concorrenti, che vi sono ammessi, consiste in una conferenza tenuta dalla Commissione con ciascuno di essi intorno ai progetti presentati, sulle materie affini e sulle leggi riguardanti il servizio delle opere pubbliche.

Art. 12.

Il modo in cui avranno luogo gli esami e gli effetti dei medesimi saranno regolati dalle disposizioni del titolo II, capo I del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71.

Roma, 14 giugno 1909.

Il ministro
BERTOLINI.

1

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di letteratura tedesca nella R. Università di Roma.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 20 ottobre 1909 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e, fra questi, dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perveranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 17 giugno 1909.

Il ministro
RAVA.

2

R. CONSERVATORIO DI SANTA CHIARA
IN SAN MINIATO

CONCORSO a due posti di studio semigratuiti.

Nel R. conservatorio di Santa Chiara in San Miniato (provincia di Firenze), è aperto il concorso a due posti semigratuiti da conferirsi nel prossimo anno scolastico 1909-1910.

Uno a beneficio di fanciulle di civile condizione appartenenti alle Provincie italiane non facenti parte politicamente del Regno e l'altro per le Provincie meridionali.

Le concorrenti dovranno presentare al presidente della Commissione amministrativa del R. Istituito di Santa Chiara in San Miniato, non più tardi del 15 luglio p. v., le loro domande in carta da bollo da centesimi 60, corredate dai seguenti documenti:

a) fede di nascita dalla quale risulti che la concorrente non abbia età inferiore ai 6 anni nè superiore ai 12, salvo il caso che provenga da istituti congeneri. I limiti dell'età minima e massima suddetta devono riferirsi al 30 settembre dell'anno in corso, dovendo il godimento del beneficio cominciare con il nuovo anno scolastico e cioè dal 1° ottobre;

b) certificato di sana costituzione fisica e di efficace vaccinazione;

c) stato di famiglia;

d) dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che questa paga a titolo di imposta, sul patrimonio dei genitori o della candidata stessa;

e) certificato dell'agente dell'imposte del luogo dove la famiglia risiede;

f) certificato degli studi compiuti dalla concorrente.

La concessione di detti posti sarà fatta dal Ministero della pubblica istruzione su proposta della Commissione amministrativa.

La durata del detto posto sarà per tutto il tempo necessario a compiere regolarmente il corso di studi normali o di perfezionamento; purchè l'educanda per compiere tali studi non sorpassi l'età di 18 anni e non demeriti il posto per cattiva condotta o negligenza negli studi.

La retta per le alunne del posto semigratuito è di L. 200 annue pagabili a semestri anticipati con scadenza al 1° ottobre e 1° aprile.

L'Istituto provvede a tutte le spese di mobilia, meterasse, biancheria da camera, da tavola, mediante la tassa annua di L. 25 pagabili al 1° ottobre.

Tutte le spese diverse, cioè, rifornimento di corredo personale di biancheria e di vestiario, imbiancatura e stiratura, spese di cancelleria, tutti i libri occorrenti alle classi, compresi i dizionari e gli atlanti, spese di corrispondenza con la famiglia, medico e medicine, quando trattasi di una malattia non superiore a 8 giorni, vanno tutte a carico dell'istituto, mediante il pagamento di L. 160 annue per le classi elementari e L. 180 per gli altri corsi superiori con scadenza semestrale anticipata come per la retta.

L'Istituto s'incarica di fornire completamente il primo corredo di biancheria e vestiario previo pagamento anticipato di una sola volta di L. 300.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione dell'Istituto.

San Miniato, 12 giugno 1909.

Il presidente
ITALO CANTINI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 23 giugno 1909

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta è aperta alle ore 15.10.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunica i ringraziamenti della famiglia del defunto senatore Armò, per le condoglianze ad essa inviate dal Senato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Comunica una lettera del sindaco di Milano il quale, a nome di quell'Amministrazione municipale, fa dono di un esemplare della medaglia commemorativa del cinquantenario del 1859 a questa assemblea, di cui fanno parte onorandi superstiti di quei giorni, pieni di angosciose tristezze e di santi entusiasmi.

Non mancherà di esprimere al sindaco di Milano i ringraziamenti del Senato.

Votazione a scrutinio segreto.

MARIOTTI FILIPPO, segretario, procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Costituzione in Comune autonomo della frazione di Rocca di Cave;

Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie, non concesse ad imprese private.

Presentazione di una relazione e di un disegno di legge.

BLASERNA. A nome della Commissione di finanze, presenta la relazione sul disegno di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Presenta il disegno di legge concernente provvedimenti per l'esecuzione di varie opere pubbliche.

Ne chiede l'urgenza.

(Il Senato consente).

Per il disegno di legge: « Derivazioni ed usi di acque pubbliche ».

PRESIDENTE. A termini del secondo comma dell'art. 22-*quater* del regolamento del Senato, comunica che l'Ufficio centrale il quale ha esaminato il disegno di legge « Derivazioni ed usi di acque pubbliche » non ha ancora potuto presentare la sua relazione nel termine prescritto di due mesi dalla sua costituzione.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Dichiara che l'Ufficio centrale, costituito per l'esame del disegno di legge sulle derivazioni ed usi di acque pubbliche, rivolse al Governo molte richieste di schiarimenti, e suggerì varie modificazioni al disegno di legge.

Soggiunge che tali domande e proposte devono essere esaminate collegialmente dai vari ministri proponenti il disegno di legge.

Assicura che egli ed i suoi colleghi faranno il possibile per compiere questo esame nel più breve termine; ma fin da ora chiede venia alla Commissione ed al Senato, se il Governo non potrà ciò fare prima della fine dell'attuale periodo dei lavori parlamentari.

MELODIA. Quale relatore dell'ufficio centrale, costituito per l'esame del disegno di legge sulle derivazioni ed usi di acque pubbliche, rileva che le esplicite dichiarazioni fatte dal ministro dei lavori pubblici rendono superflua ogni sua ulteriore dichiarazione.

Tuttavia osserva che l'Ufficio centrale ha quasi condotto a termine il suo lavoro, e la relazione si potrebbe dire pronta; ma l'Ufficio centrale è in attesa delle risposte ai quesiti sottoposti ai ministri proponenti, risposte che fino a questo momento non sono giunte per le ragioni, certamente plausibili, a cui ha accennato il ministro dei lavori pubblici.

Rileva quindi che l'Ufficio centrale, avendo adempiuto al suo dovere, non può dirsi incorso in quella specie d'irregolarità a cui si riferisce il secondo comma dell'art. 22-*quater* del regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Avverte che, essendo così l'Ufficio centrale per l'esame del suddetto disegno di legge, pienamente giustificato del ritardo nella presentazione della relazione, non rimane che attendere le comunicazioni che ad esso farà il Governo.

Per l'interpellanza del senatore Cavalli sull'isola di Caprera.

PRESIDENTE. Ricorda che il senatore Cavalli presentò un'interpellanza relativa all'adempimento della legge 14 luglio 1907: « Assunzione allo Stato della proprietà dell'isola di Caprera », e che il presidente del Consiglio ebbe già a dichiarare che a questa interpellanza avrebbe dato risposta il ministro della marina.

MIRABELLO, ministro della marina. Ripete al senatore Cavalli quanto già ebbe a dichiarare alla Camera dei deputati, che cioè fino dall'11 giugno una Commissione ufficiale ha proceduto all'inventario dei mobili e degli immobili lasciati dall'eroe Garibaldi in Caprera.

CAVALLI. Prende atto della dichiarazione del ministro della marina e lo ringrazia.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla ripartizione delle spese stabilite con la legge 2 luglio 1905, n. 320, e assegnazione di lire 5 milioni per le altre spese straordinarie del Ministero della marina » (n. 66).

MARIOTTI F., segretario, dà lettura del disegno di legge.

Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, si approvano i due articoli del disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 80).

MARIOTTI F., segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CERRUTI A. Ricorda al ministro i voti ripetutamente espressi dal Consiglio superiore della marina mercantile e da varie Associazioni e Camere di commercio, relativamente alla necessità di porre sotto la dipendenza di un solo Ministero i servizi di navigazione, i cantieri navali, la pesca, ecc., che ora dipendono da sei Ministeri diversi.

FRANCHETTI. Rivolge al ministro alcune domande, non a scopo di critica, ma per provocare dichiarazioni che assicurino il Senato che, di fronte al sacrificio del paese, la marina sarà dotata degli strumenti di guerra più perfetti, e quali sono consentiti dal grado a cui è giunta la tecnica navale.

E innanzi tutto chiede dichiarazioni intorno alla potenzialità delle navi progettate, alla loro difesa, al loro armamento ed alla loro velocità.

Ricorda che il contemperare l'armamento e la difesa con la massima velocità è il carattere delle nostre costruzioni navali.

Osserva che le navi da costruirsi debbono essere eguali in potenza alle più poderose navi delle marine estere, e a questo riguardo non dubita che l'on. Mirabello non segua le buone tradizioni della nostra marina, e il concetto che informò le prime costruzioni navali dei compianti Saint-Bon e Brin, che cioè le nostre navi debbono precorrere quelle degli altri paesi nella perfezione dei disegni e della costruzione.

Per ottenere il risultato della massima potenza occorre che la costruzione sia rapida, acciocchè le navi non invecchino in cantiere.

Rammenta che l'Inghilterra è riuscita in soli 24 mesi ad avere a disposizione la prima *Dreadnought*.

Crede che in un triennio noi potremo avere una o più navi complete, purchè si riesca ad unire questi requisiti: mezzi finanziari sufficienti, preparazione matura dei progetti, nelle parti e nei dettagli essenziali, in modo da avere la certezza che non si debbano interrompere i lavori per compiere studi; infine ordinazioni date in tempo utile, perchè i vari pezzi si possano avere al momento opportuno.

Accenna agli impianti fissi occorrenti per rendere più sollecita e esatta la costruzione delle navi.

Riconosce che nel cantiere di Castellammare si è fatto molto in questo senso, e raccomanda che si tenga conto dei meccanismi più moderni e più perfetti per ciò che riguarda le costruzioni, citando ciò che si fa a questo proposito in Germania, la quale, coi suoi tre impianti fissi, è giunta ad ottenere risparmio nella mano d'opera e minuta esattezza nella costruzione.

Noi non dobbiamo copiare servilmente quel che si fa all'estero, ma se in Germania si è trovato tornaconto a fare tre impianti fissi, sarà utile per l'Italia farne almeno uno.

Rileva che i capitali spesi a quest'uopo rappresenteranno una economia, quando le navi saranno compiute.

E parla dell'ufficio tecnico del Ministero della marina. È sua vecchia opinione che se esso fosse fornito di più numeroso personale, e fosse dato ordine ai comandanti delle nostre navi all'estero e agli addetti navali di comunicargli tutte le informazioni possibili sui progressi tecnici, sui servizi e sui cantieri esteri, se infine vi fosse personale sufficiente per elaborare queste informazioni e condurre ulteriori indagini, l'industria di Stato potrebbe averne maggiore utile e avvicinarsi alla elasticità delle aziende private.

Raccomanda la questione al ministro il quale, se vorrà continuare nella via che ha cominciato a battere, non potrà non ottenere risultati sorprendenti.

Non parla di altre questioni, come quella relativa alla necessità di avere nel Corpo del genio navale un ramo di costruttori navali che fino a poco fa è mancata; nè della unificazione degli arsenali per la costruzione delle artiglierie, e della direzione di artiglieria.

Concludendo dice che l'Italia conosce e apprezza l'ingegno, l'energia e il patriottismo dell'on. Mirabello e attende che i milioni a lui affidati siano tradotti in forza viva, affinchè la flotta italiana, desiderata dagli amici, temuta dagli avversari, sia un giorno possibilmente vincitrice (Approvazioni).

GUALTERIO. Osserva che nella relazione della Commissione di finanze vi è un punto nero, il dubbio cioè che quando la nave *B* sia ultimata, venga a mancarne l'armamento.

Chiede al ministro una dichiarazione che assicuri il Senato a questo riguardo.

Desidera poi qualche chiarimento intorno alla questione della difesa dell'Adriatico. Il bilancio accenna largamente allo sviluppo delle costruzioni navali, e l'oratore è sicuro che sia provveduto, almeno in qualche misura, anche alla difesa dell'Adriatico, la quale è necessaria, non in previsione di una conflagrazione in quel mare, ma per stabilire un appoggio a qualunque operazione nel Mediterraneo e nell'Oriente.

Raccomanda infine che, dovendosi venire ad una riforma del corpo dei macchinisti, lo si distingua da quello degli ufficiali di vascello, e non si faccia una nuova rifondita, sulla quale poi si dovrebbe ritornare.

TASSI. Richiama l'attenzione del ministro sulla condizione che attualmente è fatta al Corpo sanitario della marina.

Ricorda che il ministro della marina dette già affidamento che avrebbe preso in considerazione le doglianze che tempo fa furono esposte in proposito e rinnovate quest'anno.

I medici della marina sono straordinariamente aggravati di lavoro, mentre la loro carriera è lenta.

Egli non chiede che siano modificati prontamente gli organici; ma raccomanda al ministro che voglia studiare quali miglioramenti possano essere dati.

Quanto alla deficienza numerica gli sembra giusto che non venga a mancare il numero di medici sufficiente per un regolare servizio; da alcuni dati risulta che negli ospedali e negli arsenali, vi sono deficienze molto gravi. Quindi bisogna togliere tale anormalità, rispettando la giusta proporzione, riconosciuta come necessaria per i vari servizi, compreso quello per l'emigrazione.

Con dati statistici dimostra che i medici della marina non hanno avuto aumenti proporzionali a quelli degli altri ufficiali. E gli pare che sia tempo che essi vengano convenientemente considerati, anche con qualche sacrificio della finanza.

Vorrebbe che i medici della marina, specialmente nei primi gradi della carriera, potessero specializzarsi nelle scuole navali in alcuni servizi, e che fosse tolta la sperequazione di trattamento a loro danno nelle assegnazioni dei supplementi, in confronto dei commissari.

Nota che le navi in disponibilità non portano che tre ufficiali, quali hanno un'indennità di 45 lire mensili, mentre questa non è data ai medici.

Conchiude dicendo che, avendo assistito alle ultime manovre navali, ciò che più lo ha impressionato, è stato il grande amore che tutti della marina, dal comandante al marinaio, sentono per il loro capo, e si augura che il ministro vorrà prendere a cuore le sorti degli ufficiali sanitari, i quali hanno non minore fiducia ed ammirazione verso il loro capo (Bene).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, ministro del tesoro. Presenta i seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910.

Maggiore assegnazione di L. 60,000 sul capitolo 43 « Scuole all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 420,265.68 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908, concernenti spese facoltative.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 206,026.39 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1907-908 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

Ripresa della discussione.

MIRABELLO, ministro della marina (Segni di attenzione). In questi ultimi anni l'Italia è stata preceduta dai maggiori Stati europei e di oltre Oceano in costruzioni ed apparecchi marittimi, quindi la necessità di non tardare più oltre a provvedersi dei mezzi necessari, per portare la flotta italiana ed i relativi servizi a quel grado che ne assicuri la efficienza per la pace e la valida tutela sul mare dei nostri diritti.

Ddinea a grandi tratti il triplice programma alla cui esecuzione tende il progetto di legge, dal quale la marina da guerra attende nuovi e grandi elementi di forza, ed un miglioramento nei servizi logistici.

Ringazia la Commissione di finanze per avere, nella sua relazione favorevole e piena di fiducia nel ministro, esposto con precisione e chiareza i fini del progetto di legge.

Il triplice programma può riassumersi: nel completamento delle costruzioni navali già autorizzate; nella esecuzione della legge del luglio 190 che comprende specialmente la importante costruzione delle due navi *Dante Alighieri* e *B* e di navi esploratrici; nelle costruzioni navali e nell'acquisto del materiale diverso autorizzato dalla leggestessa, ed infine nelle costruzioni complementari, nei lavori e negli approvvigionamenti, intesi a portare la flotta italiana ed i servizi inerenti al grado di efficienza necessario per consolidare la difesa d'Italia sul mare.

Accenna alle varie disposizioni degli articoli del disegno di legge, e delle leggi che autorizzano gli stanziamenti e giustificano le variazioni.

Nota che precipuo pregio di un programma navale, per ciò che riguarda le costruzioni, è la loro rapidità, e a ciò provvede l'art. 5, in modo che si abbiano i mezzi per raggiungere tale rapidità, senza turbare l'equilibrio finanziario.

Per l'effettuazione di tutto il programma navale non basta l'opera degli arsenali, ma occorre il concorso della industria nazionale, e ciò sarà di beneficio alle popolazioni lavoratrici.

Presso Spezia sorgerà una grande fabbrica di artiglieria navale; sarà fatta una razionale distribuzione delle basi navali e si provvederà a tutto ciò che occorre per i vari servizi, comprese le esplorazioni aeree.

Rassicura il senatore Franchetti ed il Senato che le grandi navi italiane, nè per potenza nè per velocità, saranno inferiori a quelle costruite o in costruzione all'estero; occorre però fare un'eccezione per una nave che si costruisce nell'America del Nord e che sarà di 26 mila tonnellate; mentre l'oratore crede sufficiente per ora non sorpassare le 20 mila tonnellate.

Rileva di quanta importanza sia lo sviluppo tecnico del programma da lui esposto, dichiarando essere intenzione del Governo che tutti i lavori siano fatti, per quanto è possibile, in Italia.

Quanto all'artiglieria della nave *B* assicura il senatore Gualterio che per essa, come per le altre, cercherà di ottenere il loro allestimento nel più breve termine.

Circa i mezzi per rendere più sollecita l'opera dei nostri arsenali nella costruzione ed allestimento delle navi, risponde al senatore Franchetti che ha fatto e fa il possibile a tale intento.

Riconosce che il miglioramento degli arsenali s'impone, come pure quello dei cantieri; e dice che esso è un fatto in parte compiuto, specialmente per il cantiere di Castellammare, mentre provvederà a migliorare quello di Spezia.

Al senatore Franchetti risponde poi che l'Ufficio tecnico del Ministero deve provvedere a una quantità di lavoro; tuttavia l'oratore ha già dato disposizioni perchè sia intensificata la produzione di questo ufficio, ed insisterà in esse secondo la raccomandazione del senatore Franchetti, che accetta pienamente.

Quanto all'unificazione delle direzioni di artiglieria e delle costruzioni, nega di aver dato espliciti affidamenti in questo o nell'altro ramo del Parlamento. Rileva che la unificazione porterebbe alla necessità di una riforma organica dei due corpi, e crede sarebbe prematuro affrontare adesso tale questione.

Dichiara che egli procede in un'opera di graduale progresso; ricorda di aver già ottenuto l'approvazione di due disegni di legge per la riforma amministrativa degli arsenali, e nota che un terzo progetto trovasi all'ordine del giorno del Senato, ed è stato onorato di favorevole relazione dalla Commissione di finanza.

Ma insiste nel dire che la unificazione delle due direzioni è questione difficile a risolversi, tanto più che noi abbiamo arsenali bisognosi di una completa trasformazione, la quale non può ottenersi di primo getto.

Al senatore Gualtierio, che desidera schiarimenti circa la nostra difesa sull'Adriatico, risponde che fin da quando fu chiamato al Ministero si è sempre occupato di tale difesa in modo intensivo, e non crede opportuno aggiungere dettagli.

Allo stesso senatore Gualtiero risponde che una riforma s'impone al corpo degli ufficiali macchinisti, e di ciò abbiamo esempio dalle marine inglese e nord-americana.

Per studiare questa riforma nominò una Commissione presieduta dal capo di stato maggiore della marina, Commissione che lo affida completamente per competenza e per gli ampi mezzi di indagine ad essa lasciati, e che presenterà entro il mese di ottobre il risultato dei suoi studi.

Sin d'ora però rileva che la soluzione di questo problema è intimamente collegata col problema dei limiti d'età, ed involge ampi ritocchi alla legge d'avanzamento.

In attesa della completa riforma, volle gettare un ponte di passaggio fra il vecchio e il nuovo sistema, inviando all'Accademia navale, dopo un anno d'imbarco sulle navi armate, i migliori sottufficiali macchinisti, provenienti dalla scuola di Venezia, affinchè potessero studiare e raggiungere il grado di ufficiale.

Prosegue affermando che le condizioni di carriera dovranno essere curate anche per gli altri corpi militari della R. marina, poichè il problema del ristagno generale degli avanzamenti si fa ogni giorno più incalzante.

Nota che urgono provvedimenti che richiamino al mare numerosi elementi della nostra gioventù colta, e assicurino alla marina quadri ottimi, specialmente negli alti gradi.

Soggiunge che è altresì indispensabile rinvigorire la forza organica del corpo Reale equipaggi.

Al senatore Tassi, che ringrazia delle cortesi parole rivoltegli, risponde che in quanto egli ha detto sulla questione degli ufficiali medici crede ci sia un po' d'esagerazione (Bene).

Anche a questo riguardo nega d'aver dato in altre occasioni affidamenti, che altrimenti si sarebbe fatto un dovere di mantenere.

Osserva che, prima di procedere a qualsiasi aumento nel perso-

nale dei medici, occorre attendere la legge sull'emigrazione che non è ancora dinanzi al Parlamento.

Inoltre osserva che l'aumento di 48 medici, fuori dell'organico della R. marina, per il servizio dell'emigrazione, fa sì che la proporzione fra la testa e la coda di questo corpo rimanga alterata a danno degli ufficiali superiori; nè vi è ragione di aumentare il numero dei colonnelli, per il fatto che quegli altri ufficiali medici viaggiano, ma viaggiano per un servizio che non è inerente alla R. marina.

Ammette che il servizio dei medici sia alquanto aggravato, ma non crede lo sia in modo eccessivo.

Non trova giusto l'esempio addotto dal senatore Tassi di supplementi dati ad ufficiali che hanno una o più navi in disponibilità, e ciò perchè la responsabilità di navi in disponibilità è grave ed implica molto lavoro.

È quanto a supplementi dati ad ufficiali di vascello, afferma che li hanno soltanto gli ufficiali incaricati del materiale di artiglieria, e ciò perchè tale incarico è anch'esso grave di responsabilità e di lavoro.

E neppure crede che il lavoro di questi ufficiali medici possa paragonarsi a quello ben più gravoso dei medici condotti. Ad ogni modo si propone di studiare il miglioramento delle condizioni del corpo degli ufficiali medici, aumentando il numero degli ufficiali superiori.

Allo stesso senatore Tassi risponde che la scuola di medicina ed igiene navale sarà istituita, non appena l'aumento nello organico degli ufficiali medici gli consentirà di destinare alla direzione di essa un tenente colonnello.

Riconosce col senatore Cerruti la necessità di porre i diversi servizi, inerenti alla marina mercantile, sotto la direzione di uno stesso Ministero, mentre ora sono divisi in cinque.

Rammenta di avere accettato come raccomandazione un ordine del giorno proposto in tal senso dal senatore Canevaro nel 1907, e non mancò di caldeggiare questa proposta presso i suoi colleghi del Governo.

Ma si tratta di una questione complessa, e non può dare affidamento che possa prossimamente risolversi.

Rileva che il Senato sarà quanto prima chiamato a discutere intorno ai sussidi ai servizi sovvenzionati.

Soggiunge che la Commissione per la riforma del Codice per la marina mercantile e il Consiglio superiore della marina mercantile, continuano la loro opera feconda; e che egli richiederà lo stralcio delle questioni più urgenti per conseguire al più presto i benefici effetti di tali studi.

Accenna ad alcune importanti questioni, già profondamente studiate, e che dovranno presto risolversi.

Concludendo, afferma che il complesso dei provvedimenti militari, contemplati nel progetto di legge, non è frutto di gara inconsulta con altre nazioni, ma risponde alle stringenti necessità, che, di fronte al progresso di tutte le marine militari, c'impongono di elevare la nostra a quel grado che le esigenze della difesa richiedono.

È convinto che il Senato, testimone e partecipe del grandioso movimento nazionale che la patria si appresta a degnamente commemorare, senta al massimo grado la necessità che noi abbiamo di un esercito e di una marina fortemente organizzati.

Sotto l'usbergo di questi presidi, l'Italia, dignitosa e fidente, potrà svolgere le sue crescenti energie in opere di civiltà e di pace. E il Senato, onorando del suo voto questo disegno di legge, che prelude a quello delle maggiori spese per l'esercito, assolverà degnamente ad un altissimo dovere verso la patria comune (Vive approvazioni).

FRANCHETTI. Ringrazia il ministro delle date risposte, ma insiste, perchè sa di essere in perfetta comunanza di idee col ministro stesso, il quale ha fatto sforzi non piccoli in questo senso perchè le navi non vengano impostate in cantiere, prima che gli studi siano maturi in tutti i particolari essenziali e stipulati i contratti con le ditte fornitrici.

Raccomanda che il ministro volga tutta la sua energia ad ottenere nell'azienda industriale il sopravvento dell'elemento tecnico su quello amministrativo.

TODARO. Non crede che le osservazioni fatte dal senatore Tassi possano dirsi esagerate; ed è certo che se il ministro ne sentirà il bisogno, vorrà aumentare il contingente dei medici di marina.

Quanto all'aumento dei gradi più elevati nel corpo sanitario della marina, osserva che non occorre farlo nei riguardi dell'emigrazione, ma perchè il detto corpo ha bisogno di carriera più rapida.

Rileva che, per ciò che riguarda l'emigrazione, il corpo sanitario della marina assume una importanza maggiore di quello dell'esercito e nell'interesse del paese e nell'interesse della scienza, perchè esso, non solo deve fare studi sull'igiene navale, ma anche sulle malattie tropicali; studi questi ultimi che non possono eseguirsi nei gabinetti, ma occorre siano fatti sul posto. E questa è una delle ragioni per le quali conviene aumentare il numero dei medici di marina.

TASSI. Chiede venia al ministro se non ha potuto udire la risposta fattagli, di cui lo ringrazia, chiamato momentaneamente in seno alla Commissione che esamina la riforma del Codice di procedura penale; e ringrazia il senatore Todaro che ha preso le sue difese.

È lieto che il ministro in fondo abbia dato affidamento di esaminare la questione dei servizi sanitari marittimi.

Cita alcuni dati statistici intorno alla proporzione dei medici in rapporto agli individui da curare, ed accenna alla questione della cura degli operai negli arsenali marittimi.

MIRABELLO, ministro della marina. Osserva al senatore Todaro che i medici addetti all'emigrazione non fanno parte del corpo sanitario della marina, e che sono pagati sul bilancio dell'emigrazione.

E non sarebbe opportuno dibattere la riforma di quest'organico, in attesa del disegno di legge sulla emigrazione, che si trascina da due anni e che potrà finalmente essere presentato al Parlamento nel prossimo novembre.

Al senatore Tassi dice che i medici con destinazione a terra fanno agli operai degli arsenali solo visite di ricognizione; se dovessero curarli, allora sarebbe il caso di considerarli come veri medici condotti.

Assicura il senatore Franchetti che qualche cosa si è fatto nel senso di non impostare in cantiere navi, senza che prima si abbiano i progetti studiati in tutti i particolari essenziali e siansi stipulati i contratti con le ditte fornitrici; esempio la « Dante Alighieri » che è stata impostata essendovi 2400 tonnellate di metallo lavorato, ed i contratti con le ditte fornitrici. Egualelinea di condotta sarà seguita per la costruzione delle altre navi.

Ma se può darsi affidamento di risolvere tale problema per la costruzione di una sola nave, la questione diviene più complessa e più difficile quando si tratti di più navi.

Moltiplicando i lavori, crescono le difficoltà; per risolvere in parte le quali spera, come ha detto, nell'impianto di un arsenale a Spezia, dovuto all'industria privata.

Accenna poi al macchinario, alle artiglierie, alle corazze; ciò che fa una somma di lavoro enorme, che rende il problema differente quando si tratti di costruire tre o quattro navi, e quando invece si tratti di costruirne una sola.

Per ciò che riflette la questione di stabilire il sopravvento degli elementi tecnici su quelli amministrativi nell'azienda industriale, ricorda che sono pronti due disegni di legge, e che uno è iscritto nell'odierno ordine del giorno del Senato. Questo complesso di leggi tende a dividere ed a stabilire le attribuzioni tecniche e burocratiche.

FRANCHETTI. Spera che le quattro nuove navi di prima classe siano indentiche fra loro, perchè così si potrà con esse raggiungere la massima potenzialità come squadra.

MIRABELLO, ministro della marina. Osserva che i progetti per queste navi furono compilati dagli alti consessi tecnici e consultivi della marina, i quali danno perfetta garanzia che esse saranno all'altezza dei bisogni della difesa del paese.

MORIN, relatore. Osserva che al bilancio della marina di questo anno si connette un particolare interesse per il risveglio di apprensioni e timori intorno al grado di potenzialità delle armi di terra e di mare, e per il recente prorompere di patriottiche aspirazioni al rinvigorimento di queste armi e al completamento dei servizi accessori.

Il sentimento dell'importanza e della necessità per l'Italia di essere militarmente forte, mai come ora è penetrato nella coscienza del paese, mai ha avuto espressioni più concordi ed unanimi. La misura delle modalità, come il Governo si propone di provvedere alle esigenze della difesa della patria, è una materia che può dare luogo a svariati ed ampii dibattiti, ma non è discutibile il proposito del Governo di non lasciarsi trascinare da queste esigenze a mettere in forse il solido assetto del nostro bilancio.

Non si riferisce alla compagine degli ordinamenti militari per ciò che sono collegati col bilancio dello Stato, ma sta nei limiti della tesi della difesa militare, di cui una parte cospicua si connette col bilancio della marina.

Difesa nazionale assicurata ed in istato di conveniente progresso e finanza disordinata e debole sono due termini contradditorî (Bene). E ciò dice non per mandato, ma come opinione sua personale, nella quale per altro non crede di dissentire dalla Commissione di finanze.

Crede che sia da lodarsi il Governo che ha dato all'Amministrazione della marina i maggiori mezzi dei quali abbisogna, e sovrattutto per averli tratti dalle forze vive del bilancio ordinario. Se il Governo si fosse servito delle facili, ma pericolose, fonti del credito, non avrebbe fatto cosa egualmente lodevole.

Quanto alla forma concreta dei provvedimenti, osserva che le spese per la marina nella realtà sono ordinarie, e ordinarissimi sono i bisogni ai quali con queste spese si deve far fronte.

Sono lontani i tempi nei quali sembrava fantastica la somma di 14 milioni occorsa per il *Duilio;* ora una nave di prima classe costa 55 milioni e un semplice esploratore 9 milioni.

E purtroppo a questo costo maggiore non corrisponde una maggiore durata, perchè le macchine, le armi, gli apparecchi di ogni genere si fanno sempre più delicati e quindi sono soggetti a rapido deperimento. Le innovazioni, i trovati, incalzano continuamente, nè è da credersi che il progresso sia per arrestarsi in un campo, ove si esercita acutamente e costantemente tanta parte dell'ingegno umano.

È opportuno chiarire che con i maggiori fondi che ora si concedono, non si provvede già ad una espansione delle basi organiche dell'armata; ma si fa opera di semplice conservazione, perchè più tardi sarà necessario demolire quasi tante unità quante sono le navi da costruire.

Concedendo i nuovi fondi, si abbia piena fiducia nell'efficacia del loro impiego, e il voto favorevole del Senato sia espressione della sua ferma volontà di voler provveder alle ingenti necessità della marina, e del suo patriottismo che non vacillerà mai dinanzi alle esigenze della difesa nazionale (Bene).

Deve aggiungere qualche cosa a quanto il ministro ha risposto ai vari oratori nella presente discussione.

Il senatore Franchetti ha insistito nella necessità che le nuove costruzioni procedano con la massima rapidità possibile.

L'oratore non può che ripetere quanto ha detto il ministro: è facile dir ciò, ma non è tanto facile ottenerlo.

In un discorso di molti anni fa l'oratore, allora ministro, annunciava la sua precisa volontà di non mettere in costruzione una nave, se non fossero pronti anche i piani dei minimi dettagli; ma poichè un arsenale chiedeva lavoro, egli dovette venir meno al suo proponimento.

Egli è certo che il ministro farà tutto il possibile per assecondare il desiderio espresso dal senatore Franchetti, e si augura che riesca in ciò meglio di lui.

Rileva che i ritardi nella costruzione delle navi derivano da molteplici cause; principalmente perchè in Italia non si ha la possibilità di costruire con quella rapidità con cui si costruisce in Inghilterra ed in Germania.

Questa condizione si potrà migliorare con procedimento lento. Ma la causa prima dei ritardi sta nella tutela eccessiva che le leggi generali dello Stato impongono all'Amministrazione della marina, e che non esiste in Inghilterra.

Ricorda che per ogni spesa superiore alle L. 8000 bisogna ricorrere al Consiglio di Stato, mentre per provvedere al completo allestimento di una nave di primo ordine occorrono forse da 400 a 500 contratti; ed il parere del Consiglio di Stato deve essere preceduto da quello del Consesso tecnico. Mentre il Consiglio di Stato perde un tempo enorme e spesso non può dare il parere subito, e seguono osservazioni e controsservazioni, l'Amministrazione attiva, operante, attende.

Se c'è una riforma da fare per accelerare le costruzioni, è appunto quella di rendere più libera l'Amministrazione.

Ma su questo punto egli si mantiene scettico, e scettico rimane anche di fronte ad un'altra grandissima riforma da tutti desiderata: l'unificazione dei servizi della marina mercantile.

Quanto ai medici della marina, egli aggiunge una parola di simpatia per essi, quantunque non possa associarsi a tutte le considerazioni esposte dal senatore Tassi ed all'esattezza delle cifre da lui citate; deve riconoscere però che il disagio del corpo sanitario è alquanto maggiore di quello degli altri corpi della marina.

Gli sembra che gli intendimenti esposti dal ministro siano sufficienti a risolvere la questione che incombe eguale, più o meno, su tutti i corpi della marina, ai quali, sotto l'amministrazione dell'on. Mirabello, sono stati dati vantaggi ragionevoli. Se si pretende di più, bisogna vedere se questo di più sia realizzabile. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione generale e rimanda a domani la discussione dei capitoli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Costituzione in Comune autonomo della frazione di Rocca di Cave:

Votanti	83
Favorevoli	65
Contrari	18

(Il Senato approva).

Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private:

Votanti	83
Favorevoli	71
Contrari	12

(Il Senato approva).

La seduta termina alle 18.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 23 giugno 1909

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del vice presidente ANDREA COSTA.

La seduta comincia alle 10.

DI ROVASENDA, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

TORRE rileva la necessità di vigilare sulla organizzazione e sul funzionamento delle scuole italiane all'estero che, ideate dal conte di Cavour e istituite da Francesco Crispi, rappresentano un grande coefficiente per l'incremento della civiltà e della nazionalità italiana.

Dice che alle scuole italiane all'estero mancarono sempre un programma preciso e un adeguato concorso finanziario dello Stato; onde afferma l'obbligo dello Stato medesimo di crescere il numero delle scuole medesime; di ordinarle per modo che rispondano allo scopo per cui furono istituite; di migliorare le condizioni economiche degli insegnanti.

Invita il Governo a provvedere sollecitamente, integrando la scuola alla difesa della nazionalità italiana (Approvazioni — Congratulazioni).

COMANDINI si unisce alle osservazioni e alle raccomandazioni dell'on. Torre intorno alle necessità di migliorare l'indirizzo delle scuole italiane all'estero e la posizione economica degli insegnanti, che ad esse sono preposti; e lamenta che un apposito progetto di legge non sia stato ancora sottoposto alle deliberazioni del Parlamento.

Afferma che le scuole italiane all'estero debbono essere accresciute di numero, e prontamente riorganizzate dal punto di vista didattico, e avere i mezzi necessari per sostenere il confronto e la concorrenza delle scuole clericali, e di quelle nazionali di altri paesi: e confida che il ministro saprà vincere tutti gli ostacoli che si oppongono al conseguimento di questo duplice scopo. Presenta in questo senso un ordine del giorno (Bene — Bravo).

MORGARI, a nome anche degli onorevoli Musatti, Beltrami, Samoggia ed altri, svolge un ordine del giorno per invitare il Governo a farsi iniziatore di una Conferenza internazionale per l'arbitrato e per il disarmo.

Nota che la politica estera impone al paese non soltanto i pesi che risultano dagli stanziamenti di questo bilancio, ma anche tutti i milioni che si spendono per l'esercito e per la marina, e che, detratte le spese obbligatorie, rappresentano poco meno del 50 per cento di tutte le spese dello Stato.

Non crede necessario imporre così gravi sacrifici ai contribuenti per la difesa degli interessi nazionali all'estero, osservando che molti paesi, i quali hanno armamenti tanto inferiori a quelli dell'Italia, non hanno mai avuto ragione di difendersi contro aggressioni ingiustificate.

Dice che il sentimento di una patria deve intendersi associato al sentimento internazionalista; tanto che i socialisti hanno potuto invocare dovunque la difesa di tutte le nazionalità, mentre il patriottismo unilaterale arriva alla conseguenza di danneggiarne e sopraffarne qualcuna, anche accettando relazioni e amicizie, contro le quali il partito socialista insorse una volta e contro le quali insorgerà se certe visite annunziate si effettueranno... (Vivi rumori).

Rileva poi l'esiguità degli stanziamenti per il bilancio dell'agricoltura e del commercio, per le opere pubbliche, per l'istruzione; e nota che le somme tanto maggiori erogate negli armamenti limitano la possibilità di dare al paese i mezzi occorrenti alla produzione della ricchezza.

Combatte la mania del patriottismo unilaterale, di voler difendere ogni piccola parte di territorio, senza preoccuparsi delle conseguenze umane e finanziarie (Rumori e commenti), e combatte pure di quel patriottismo l'inalterato abito mentale, che considera gloria l'omicidio quando sia commesso in persona di stranieri (Rumori).

Aggiunge che ormai le guerre sono impossibili, se non abbiano l'obiettivo della difesa di una nazionalità; e che in ogni modo in una incessante gara di avere maggiori forze militari si esauriscono le risorse di tutti i popoli: donde la necessità di far sosta e tornare indietro.

A tale stato di cose si può efficacemente riparare, rinunziando agli armamenti e affidando al giudizio arbitramentale la definizione delle possibili controversie; poichè non saprebbe approvare un sentimento, che portasse a conflitti armati, anche se inspirato da rispettabili idealità (Commenti).

PRESIDENTE, invita a far silenzio, rilevando essere gloria del Parlamento italiano che tutte le opinioni possano liberamente manifestarsi (Approvazioni e commenti).

MORGARI, conclude rilevando la tendenza internazionalista di tutte le manifestazioni del mondo moderno; e pregando la Camera di approvare il suo ordine del giorno, come un avviamento alla costituzione degli Stati Uniti del mondo (Applausi all'Estrema Sinistra).

TITTONI, ministro degli affari esteri. L'on. Morgari ha parlato con quella libertà, che qui mai ad alcuno è contrastata. Però, in un punto del suo discorso, ha passato ogni limite, ogni convenienza, ogni misura (Vivissime approvazioni — Rumori e proteste all'Estrema sinistra). In altri Parlamenti sorsero oratori ad esprimere idee conformi alle sue; ma nessuno pronunciò verso il capo di Stato amico parole gravi ed ingiuriose, come quelle che egli ha qui proferite (Interruzioni all'Estrema Sinistra — Commenti — Approvazioni dagli altri banchi).

In quei Parlamenti, i ministri responsabili protestarono come era loro dovere. Lo stesso faccio io, come è mio stretto dovere (Benissimo).

Delle parole dell'on. Morgari non deve tenersi alcun conto. Contro di esse, come io vivamente protesto, protesta la maggioranza del Parlamento e del paese (Vive approvazioni — Rumori all'Estrema Sinistra), la quale sa e comprende che una politica estera non esisterebbe più, quando i rapporti cogli altri Stati si subordinassero alle simpatie od alle antipatie per la loro politica interna (Benissimo. Bravo).

Colla Russia siamo in ottimi rapporti, e desideriamo non solo che restino tali, ma vogliamo promuoverli e svilupparli sempre più. Se il suo Sovrano verrà in Italia, sarà ospite gradito; e noi lo accoglieremo e saluteremo come il capo di uno Stato amico.

A questo riguardo io dichiaro, a nome del Governo, che noi non accettiamo intimazioni, e non temiamo minacce (Vivi applausi); e faremo il nostro dovere contro chiunque (Vivissimi applausi).

Quanto all'ordine del giorno dell'on. Morgari, il ministro soggiunge di non poterlo accettare per la sua motivazione; ed ove fosse mantenuto, pregherà la Camera di non accettarlo (Vivissime approvazioni — Applausi — Moltissimi deputati vanno a congratularsi col ministro).

La seduta termina alle 12.15.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 14.5.

DI ROVASENDA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Interrogazioni.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, rispondendo all'onorevole Cavagnari, assicura che presto il faro di Portofino sarà posto in condizione di funzionare, essendo prossimo il collaudo dei lavori relativi.

CAVAGNARI ringrazia, facendo voti che presto quel faro possa stendere il fascio luminoso dei suoi raggi sullo specchio d'acqua cui sovrasta.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, rispondendo all'onorevole Nunziante sui lavori della bonifica della Piana di Rosarno.

Dichiara che sono in corso le pratiche per la risoluzione del

contratto con l'impresa assuntrice, che è venuta meno ai suoi obblighi.

Saranno prossimamente approntati i progetti pel nuovo appalto; frattanto si eseguiranno d'urgenza i lavori non dilazionabili.

NUNZIANTE è soddisfatto e ringrazia.

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde all'onorevole Ciccotti sull'istituzione della scuola archeologica italiana di Atene. Dichiara che il decreto per la istituzione di questa scuola è già stato firmato e trovasi presso la Corte dei conti per la registrazione. Aggiunge che la scuola, la quale avrà sede decorosa e mezzi adeguati, sarà in relazione con la missione archeologica di Creta, dal cui direttore sarà anzi diretta. Assicura poi che la scuola sarà in condizione di funzionare coll'inizio del nuovo anno scolastico.

CICCOTTI è alquanto dubbioso circa la utilità dell'istituzione di questa scuola, data la scarsezza dei mezzi che il Governo intende dedicarvi.

Spera che almeno i fondi risparmiati quest'anno siano destinati all'incremento dell'istituzione e non mandati in economia.

ROSSI TEOFILO, sottosegretario di Stato per le poste ed i telegrafi, risponde all'on. Odorico, sulla mancanza di portalettere presso l'ufficio postale di Clauzetto.

Dichiara che il portalettere addettovi lasciò l'ufficio. Sono in corso le pratiche per sostituirlo.

ODORICO avverte che in quel Comune un portalettere non basta; ne occorrono almeno due.

Tanto meno può farsi il servizio con un solo portalettere, quando gli si vuole assegnare uno stipendio assolutamente inadeguato.

ROSSI TEOFILO, sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi, riesaminerà la questione (Bene).

Risponde quindi agli onorevoli Micheli, Coris, Cameroni e Nava che chiedono un miglioramento negli stipendi dei portalettere rurali.

Risponde pure ad una analoga interrogazione dell'onorevole Gesualdo Libertini, e ad altra degli onorevoli Bizzozero, Lucchini, Marzotto, Gaetano Rossi, Agnetti, Colajanni, Negri de Salvi, Teso e Gazelli.

Si riferisce a quanto ebbe a dichiarare in proposito giorni sono, sullo stesso argomento; notando che per questo benemerito personale già si è fatto quanto si poteva, dato le condizioni del bilancio.

Non si ricusa di studiare se siano possibili nuovi miglioramenti; ma dichiara formalmente che nè egli nè il ministro intendono lasciarsi sopraffare da intimidazioni degli interessati (Approvazioni).

MICHELI insiste sulla necessità di alleviare lo stato miserando in cui si trovano i portalettere rurali e di accrescere i loro stipendi, provvedendo anche ad inscriverli alla Cassa nazionale di previdenza.

LIBERTINI GESUALDO si associa, aggiungendo che la situazione dei portalettere rurali è egualmente triste in tutte le regioni d'Italia.

BIZZOZERO si associa, riservandosi eventualmente di risollevare la questione in sede di bilancio.

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde all'on. Cermenati circa la pubblicazione integrale dei manoscritti e dei disegni di Leonardo da Vinci.

Dichiara che fino dal 1902 fu con decreto reale deliberata la edizione nazionale dei codici vinciani.

Nel 1905 fu nominata una Commissione di uomini competentissimi con incarico di sovraintendere a tale pubblicazione; questa Commissione di uomini competentissimi con incarico di sovraintendere a tale pubblicazione, questa Commissione ha già predisposto il piano generale del lavoro.

Due volumi stanno per essere pubblicati, ma siccome l'intera opera consterà di almeno trenta volumi e richiederà una spesa non indifferente, il ministro ha stabilito, di accordo col collega del tesoro, di richiedere i fondi al Parlamento con apposito disegno di legge, ritenendo questa la procedura più regolare.

CERMENATI non può non notare che in sette anni nessun volume fu ancora pubblicato.

Non crede che la spesa occorrente sia così ragguardevole come il ministro ritiene; una parte dei codici essendo già stata riprodotta per mezzo delle fototipie.

Crede che il Ministero dovrebbe procedere ad un'edizione critica con corredo di notizie bibliografiche di tutte le carte del sommo artista e scienziato.

Si augura che nel 1919, quarto centenario della morte di Leonardo da Vinci, quest'opera sia compiuta e costituisca il monumento che l'Italia consacra al suo grande figlio. (Approvazioni).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE legge le conclusioni della Giunta per la elezione contestata del collegio di Caulonia.

La Giunta propone la convalidazione dell'on. Francesco Maria Pellicano.

(La Camera approva).

Legge quindi le conclusioni della Giunta per la elezione contestata del collegio di Amalfi.

La Giunta propone l'annullamento di tale elezione.

(La Camera approva).

Dichiara vacante il collegio di Amalfi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero degli esteri per l'esercizio 1909-910.

TITTONI, ministro degli affari esteri, (segni di attenzione) si compiace del nobile discorso dell'on. Enrico Ferri, il quale ha qui portato la eco sincera dei sentimenti e degli affetti degli Italiani che vivono oltre i mari.

E soprattutto si compiace che egli è fra quei nostri lontani fratelli e qui in questa aula abbia fatto vibrare altissima, al di sopra di ogni dissenso di parte, la nota del patriottismo e della italianità.

Purtroppo difficilmente un ministro italiano, finchè dura nel suo ufficio, potrebbe recarsi a visitare le nostre colonie sud-americane Bensì, e l'oratore se lo augura, molti colleghi possono imitare l'on. Ferri, ed attingere, come lui, dalla visita di quei forti nuclei di lavoratori italiani, sempre nuova e maggior fede nei destini d'Italia.

Crede alquanto eccessiva l'affermazione dell'on. Ferri, che il lavoro italiano sia nell'Argentina inadeguatamente apprezzato.

Consente, invece, pienamente con lui allorquando ha deplorato le cento piccole associazioni, nelle quali si fraziona la forza delle nostre colonie, e le mille piccole ambizioni, che sono sovente cagione di nuove e maggiori invidie e discordie.

Ma è questo purtroppo un male comune a tutte le colonie italiane; male che rende anche più difficile l'azione dei nostri agenti consolari.

Deve però notare che queste associazioni largheggiano con nobile gara nei sussidi alle nostre istituzioni di previdenza e alle nostre scuole, integrando l'opera, necessariamente limitata, del Governo.

Riconosce che la legge dell'emigrazione, che accompagna l'emigrante alla partenza, durante il tragitto ed all'arrivo, deve trovare il suo complemento in una serie di provvedimenti diretti a conservare l'anima italiana dei nostri connazionali e a far sentir loro, alere e presente, la tutela vigile e affettuosa della madre patria.

È necessario, adunque, quello che l'on. Ferri giustamente chiamò una politica dell'emigrazione, diretta a far sì che l'emigrante resti quanto più è possibile unito alla madre patria e arrechi ad essa i maggiori possibili vantaggi.

All'uopo prezioso strumento sono le scuole italiane, di cui anche trattarono gli onorevoli Pietravalle e Cavagnari. E a questo proposito l'oratore osserva che l'azione ausiliatrice dello Stato deve variare a seconda delle condizioni delle energie e delle iniziative locali.

Assicura poi che il Ministero non ha mancato di rivolgere a queste scuole le più affettuose cure, specialmente nel Brasile, ove più povera e dispersa è l'emigrazione italiana, ove furono perciò mandati maestri collo speciale incarico di aiutare e soccorrere i nostri lavoratori, ed ove è imminente la istituzione di un collegio italiano a San Paulo.

Ricorda con vivo nazionale compiacimento come il Governo argentino abbia reso obbligatorio in tutte le scuole del paese lo insegnamento della lingua italiana.

Accenna poi ad un prossimo programma di riordinamento generale delle scuole all'estero, da discutersi a novembre, ed annuncia che in tale occasione saranno gradatamente migliorate le condizioni dei maestri, avendo il ministro del tesoro concesso i fondi occorrenti, e sarà loro anche concesso il diritto alla pensione.

Aggiunge che, secondo questo programma, le scuole italiane all'estero avranno per base i programmi delle scuole nazionali, opportunamente modificati a seconda delle esigenze locali; e che sarà istituito presso il Ministero uno speciale Consiglio superiore per le scuole all'estero.

Il nuovo ordinamento, nella sua completa attuazione, importerà una spesa di due milioni e mezzo. Ove non siano scuole di Stato, saranno sussidiate le scuole private. E in proposito osserva che normalmente non si sussidiano scuole private ove esistono quelle di Stato, ad eccezione di alcuni pochissimi casi in cui si tratta di scuole di indole e con indirizzo speciale.

Dalle scuole passando alle associazioni segnala alla gratitudine del paese le molte Società, che, specialmente nell'Argentina e nel Brasile, esercitano la più generosa beneficenza a favore dei connazionali, mantenendo ospedali e uffici di emigrazione, e sovvenendo i nostri emigrati di danaro, di strumenti di lavoro, di consiglio, di assistenza morale e legale.

Afferma egli pure che l'Argentina deve al lavoro italiano la presente sua prosperità. Sventuratamente non è italiano, ma inglese o di altre nazioni, il capitale che colà trova un vantaggioso collocamento. Nè è facile anche per la natural diffidenza nostra, avviare colà il capitale italiano, come pure sarebbe desiderabile, mentre le stesse industrie nostre ancora vivono in gran parte di capitale straniero.

Non può, a questo proposito, non ricordare con rammarico, come per aver voluto incoraggiare un istituto bancario italiano ad estendere la sua azione a Tripoli, nè ebbe rimprovero da coloro stessi che, pur professando libertà di coscienza, vollero fare il processo alle intenzioni ed ai convincimenti dei reggitori di quell'istituto che con intendimenti di italianità e con lodevole coraggio, hanno impiegato i loro capitali nella Cirenaica, senza talvolta ritrarne alcun lucro, come nella linea di navigazione da loro istituita.

La questione della nazionalità dei nostri emigranti è grave e complessa, e si connette col diverso atteggiamento, che i Governi dei diversi Stati di immigrazione assumono, di fronte alla emigrazione italiana.

Dichiara quindi che il Governo non spiegherà nessuna azione nè per incoraggiare nè per distogliere i nostri concittadini dallo assumere la cittadinanza dei paesi che li ospitano.

Bensì, con apposito disegno di legge, renderà più agevole ai nostri emigrati il riacquisto della cittadinanza italiana, cui abbiano per avventura dovuto rinunziare; e disciplinerà la materia del servizio militare, largheggiando quanto più sarà possibile pei figli nati all'estero di cittadini italiani, ma ponendo le necessarie remore, nell'interesse dell'esercito e per non incoraggiare la renitenza, per coloro, che emigrano prima di aver assunto l'obbligo della leva; salvo, anche per questi e dopo un certo numero di anni, di sovvenire con opportuni indulti.

Non è favorevole al sistema della doppia cittadinanza, siccome quello che dà luogo a conflitti di difficilissima soluzione, come dimostrano le trattative diplomatiche, reiteratamente iniziate in questo senso e sempre riuscite vane.

Conviene però egli pure che debbano i nostri lavoratori essere piuttosto avviati nelle regioni agricole, combattendo, per quanto è possibile, la loro tendenza ad agglomerarsi nei grandi centri.

Crede poi che convenga incoraggiare la emigrazione temporanea dei lavoratori della terra, resa possibile dal contrasto delle stagioni nell'uno e nell'altro emisfero.

Aggiunge che un largo campo è ancora aperto ai nostri emigranti nell'Argentina, in considerazione delle grandiose opere pubbliche che colà si stanno per intraprendere a cura del Governo.

E si augura che possa esser possibile addivenire coi vari Stati di immigrazione ad accordi, pei quali da un lato si agevoli da parte nostra l'avviamento colà dei nostri lavoratori, e da parte loro si assicurino in compenso a noi equi vantaggi commerciali.

Per ciò, che più particolarmente concerne il Brasile, crede che la corrente emigratoria si riattiverà, anche contro il nostro volere, quando sia superata la presente gravissima crisi economica, ed i nostri emigranti abbiano l'affidamento di sicuro e ben remunerato lavoro. Allora potrà essere revocato il decreto Prinetti, che pone presentemente limiti alla emigrazione nel Brasile (Vive approvazioni).

Dopo tutto ciò, prega l'on. Ferri di convertire il suo ordine del giorno in semplice raccomandazione; poichè un mandato imperativo della Camera potrebbe intralciare l'opera del Ministero nelle negoziazioni, per le convenzioni commerciali coll'Argentina, col Cile, col Brasile e cogli altri Stati transoceanici; negoziazioni per loro natura già abbastanza delicate e difficili.

Queste difficoltà l'oratore accenna, insistendo soprattutto sugli ostacoli creati dalla clausola della nazione più favorita, e sulla questione del ribasso del dazio sul caffè nei rapporti col Brasile.

Dichiara, ad ogni modo, che sarà sempre lieto se sarà possibile addivenire ad equi e convenienti accordi. E spera che l'on. Ferri si appagherà di queste dichiarazioni (Approvazioni — L'onorevole ministro si riposa brevemente — Molti deputati si congratulano con lui — La seduta è sospesa per alcuni minuti).

Riprendendo il suo discorso, all'on. Cabrini, che ha ricordato i voti espressi dal Congresso degli italiani all'estero, tenuto in Roma alcuni mesi or sono, che fu degno preludio dell'altro grande Congresso che si terrà il 1911, dichiara che vede di buon occhio la costituzione di una organica rappresentanza nelle nostre colonie, sempre quando questa non valga a fomentare dissidi o a suscitare diffidenze, e quindi sia circondata dalle indispensabili garanzie.

Quanto alla riforma della legge sull'emigrazione, dichiara di aver limitato le sue proposte al puro necessario, per renderne più agevole l'approvazione da parte del Parlamento. Alla riforma della legge seguirà quella del regolamento.

Dichiara poi che non ha alcuna intenzione di menomare l'autonomia o intralciare l'opera del Commissariato dell'emigrazione, nei cui reggitori ebbe ed ha piena fiducia; avverte però che tale autonomia è e deve essere subordinata al principio statutario della responsabilità ministeriale.

Assicura che l'opera del commissariato è diretta ad impedire che i nostri emigrati facciano ai lavoratori esteri, al di là delle Alpi, una dannosa concorrenza al ribasso sul mercato dei salari. E si compiace che in questo stesso concetto convengano, astraendo da tendenze confessionali e politiche, così la società Umanitaria come l'opera Bonomelli.

Vedrebbe con sincero compiacimento la convocazione di una conferenza internazionale per l'emigrazione; ma non può assumere una siffatta iniziativa, se prima non riceva ufficiosamente assicurazioni che l'iniziativa stessa sarà benevolmente accolta

Circa l'esecuzione del trattato di emigrazione e di lavoro colla Francia, vanto precipuo di Luigi Luzzatti, assicura che entrambi i governi attendono lealmente alla sua applicazione; nè gli consta di inconvenienti avvenuti; che, se ve ne fossero, saranno sollecitamente rimossi.

Si compiace che l'on Cabrini abbia reso omaggio alla dottrina,

allo zelo, al patriottismo della massima parte del personale consolare. Riconosce che sia necessario aumentarne il numero.

A ciò mira il disegno di legge, che a novembre presenterà al Parlamento, per la riforma consolare. La maggiore spesa sarà ampiamente compensata dai più larghi vantaggi che potremo ritrarre da questi strumenti della nostra azione all'estero.

Quanto agli agenti consolari, dichiara che avrà cura di vigilare che non siano mai nominati a tali uffici persone che si trovino o possano trovarsi in contrasto d'interessi col nostro paese o coi nostri emigranti.

Non crede però possibile abolire senz'altro questi agenti consolari, di cui si avvalgono anche le altre nazioni, là dove limitata è la sfera degli interessi da tutelare, e che non potrebbero essere sostituiti con altrettanti uffici consolari senza una maggiore spesa, che si calcola in più di undici milioni.

All'on. Eugenio Chiesa, che ha parlato lungamente della nostra colonia al Benadir, dichiara che si riserva di dare esauriente risposta, quando, fra pochissimi giorni, verrà in discussione il relativo disegno di legge.

Allo stesso on. Chiesa dichiara poi insussistente la notizia, da lui riferita, di una circolare del Ministero degli esteri contro il boicottaggio in Turchia delle merci austriache.

Circa le accuse che si muovono contro alcuni nostri consoli, avverte che non sempre tali accuse sono disinteressate, e che talora riduconsi anche a meschini pettegolezzi; ad ogni modo il ministro non manca di istituire le opportune indagini; e se ravvisa colpe o negligenze, non manca di valersi dei mezzi che la legge gli concede.

Non meno del personale consolare è benemerito del paese il nostro personale diplomatico. È dolente perciò di alcuni giudizi non benevoli espressi in questa discussione relativamente ai nostri ambasciatori di Costantinopoli e di Vienna, la condotta dei quali non può in alcun modo essere censurata, ma merita anzi amplissima lode.

Nota anzi che questi nostri ambasciatori prendono parte attiva a tutte le manifestazioni di carattere italiano e si tengono in costanti e cordiali rapporti coi nostri concittadini, a qualunque classe essi appartengano.

Circa l'onorificenza concessa ad un ministro del cessato regime ottomano, recatosi in Roma, nota che egli venne qui quale rappresentante ufficiale del Sultano.

Circa la residenza della nostra legazione a Cettinie avverte che l'area si ebbe quasi gratuitamente per graziosa intercessione di quel Governo.

Riconosce che nella costruzione si spese più del previsto; ma in compenso avremo colà una residenza veramente decorosa e degna.

Dopo aver così discorso degli argomenti, che furono trattati con molta competenza dai vari oratori che hanno preso la parola, l'oratore nota che tra questi non trovò posto, salvo che per qualche fugace accenno, la situazione politica internazionale.

Ed ora, soggiunge il ministro, naturale che ciò fosse; poichè se si comprende che un paese esamini e discuta gli intenti ed i risultati delle sua politica estera in occasione di avvenimenti gravi che lo commuovono, lo preoccupano o lo turbano, non si comprenderebbe che, senza necessità, ad ogni stormir di foglia ritornasse sulla sua politica per vedere se è il caso di cambiare le basi, il contenuto, la direzione.

Un paese che ciò facesse, farebbe dubitare della sua serietà e non affiderebbe alcuno.

Perciò la grande discussione del dicembre scorso che si chiuse con un voto di questa Camera, del quale, malgrado la chiarezza della formola su cui avvenne, taluni han poi tentato di menomare il significato, non solo era naturale, ma necessaria ed inevitabile, ed è perciò che io fui a torto rimproverato di averla desiderata ed affrontata risolutamente. Ma oggi la situazione si presenta molto diversa (Segni di attenzione).

Gli avvenimenti che si sono succeduti hanno gettato viva luce su fatti che dapprima non erano apparsi sotto il loro vero aspetto e dei quali tanti, per diversi fini, avevano cospirato ad annebbiare la visione.

Nel discorso (così continua l'onorevole ministro) che l'on. Bissolati pronunciò pochi giorni fa, io notai una frase che, ai più, passò inosservata. Ricordando una sua opinione circa i nostri rapporti con l'Austria-Ungheria, nella quale io mi trovo pienamente d'accordo con lui, egli dichiarò che in essa persisteva malgrado talune sue oscillazioni, soggiungendo che tali oscillazioni sono spiegabili quando non si può aver completa notizia di tutto ciò che si riferisce a certi avvenimenti.

Parole savie, significative queste, che a me, che l'ascoltavo attentamente, fecero dire tra me e me:

« O voi ch'avete gl'intelletti sani
Mirate la dottrina che s'asconde
Sotto il velame delli versi strani ».

Non credo dovermi intrattenere di avvenimenti recenti che hanno illustrato la nostra politica. Dei nostri rapporti colla Russia, del nostro programma nell'Oriente europeo parlai a lungo nel dicembre scorso. Gli uni e l'altro rimangono immutati.

Il convegno di Baia e le patriottiche manifestazioni alle quali han dato luogo le ricorrenze cinquantenarie di gloriose date del nostro risorgimento nazionale sono una riprova dei nostri eccellenti rapporti colle nazioni amiche Inghilterra e Francia; alla stessa guisa il convegno di Brindisi ed i cordiali telegrammi scambiati tra gli Imperatori di Germania e d'Austria e il Re d'Italia hanno dimostrato la saldezza incrollabile della triplice alleanza.

Ci sono alcuni da noi che hanno condensato la politica estera in vecchi *clichés* che ripetono sempre. Costoro hanno parlato di questi avvenimenti come destinati a compensarsi o a neutralizzarsi a vicenda o a servir di contrappeso l'uno all'altro, o ad attenuare o distruggere l'effetto dell'altro.

Nulla di più falso; essi non si elidono ma si sommano e si completano.

È strano che la politica delle alleanze e delle amicizie che all'estero è apprezzata come elemento di pace dagli alleati e dagli amici, trovi soltanto in Italia dei critici i quali si dan pensiero di suggerire ed insinuare ai nostri alleati o ai nostri amici diffidenze, sospetti o gelosie che essi non hanno.

Lo stesso è avvenuto per gli armamenti testè votati dal Parlamento con patriottico slancio e che io, in tutti i miei discorsi, non mi sono mai stancato di ripetere essere indispensabili per fare una politica estera nell'attuale situazione europea. Ebbene, all'estero, tutti ne han compreso il significato e la necessità, ed a nessuno è venuto in mente di trovarvi a ridire. Solo in Italia si è affermato che potessero offendere qualcuno.

No, essi non offendono alcuno perchè non sono diretti contro alcuno, perchè la politica, che noi proseguiamo, è politica di pace, perchè nella politica di pace noi persisteremo tenacemente essendo profondamente convinti che è quella che meglio risponde ai veri interessi del paese. Nè deve darsi soverchio peso a talune momentanee manifestazioni di stampa o di opinione pubblica e tra noi e all'estero.

In tutti i paesi la stampa e l'opinione pubblica sono in certi momenti più bellicose dei rispettivi Governi, e quando esse si agitano per subitanei impulsi, tocca agli uomini di Stato di rimanere calmi e tranquilli e resistere alla suggestione dell'agitazione e dell'impulso (Approvazioni).

L'on. Barzilai mi ha rivolto una domanda concreta e precisa circa il rinnovamento anticipato della Triplice alleanza del quale è corsa voce, ed io devo a lui una risposta concreta e precisa (Segni di vivissima attenzione). Non solo la Triplice alleanza non è stata rinnovata anticipatamente ma io posso affermare, nel modo il più esplicito, che a tale anticipata rinnovazione nessuna delle parti contraenti ha mai pensato nè pensa.

Non vi è alcuna ragione per non attendere il termine contrattuale della scadenza. L'anticipazione non potrebbe essere determi-

nata che da timori e dubbi. Ora non solo questi non esistono, ma gli Stati alleati sono animati dalla più completa recipraca fiducia.

Onorevoli deputati! Altro non aggiangerò, poichè altrimenti mi addentrerei in una discussione, che in questa Camera non fu fatta, e che io stesso ritengo in questo momento non opportuna.

L'ufficio del ministro degli esteri in Italia non è facile e sovente nemmeno piacevole. Tanto più per me contro cui, per ragioni o pretesti estranei alla politica estera, infieriscono sovente ire implacate ed implacabili di partito.

Ma se ebbi, ed è naturale che li avessi, dei momenti di amarezza e di sconforto, mai venne meno in me il sentimento del dovere, mai si oscurò in me la visione degli interessi della patria, mai vacillò in me la fede nei suoi destini (Vivissime approvazioni — Applausi — Moltissimi deputati si congratulano col ministro).

Voci: La chiusura.

PRESIDENTE, pone a partito la chiusura della discussione generale, riservando facoltà di parlare al relatore.

(La Camera approva).

DE MARINIS, relatore, manifesta innanzi tutto alcuni desideri al ministro, cioè che non sia ritardata la presentazione di quattro disegni di legge: quello sul riordinamento e la diffusione delle scuole italiane all'estero con gli annessi provvedimenti economici nell'interesse dei nostri egregi insegnanti all'estero; quello sulla riforma dell'istituto consolare; il disegno di legge sull'ordinamento dell'Eritrea affinchè esso sia conforme a quello del Benadir, e l'altro sull'ordinamento della Somalia del Nord, per la quale desidera che non mai il protettorato sia trasformato in dominio diretto.

Risponde agli onorevoli Pietravalle, Cabrini e agli altri che si sono occupati della tutela degli emigranti. Non bisogna esagerare. L'Italia in questo campo ha fatto tardi; ma è anche vero che per la tutela economica degli emigranti ha fatto più degli altri paesi, che per questa parte ci hanno presi ad esempio. Certo bisogna fare anche di più. L'oratore addita le varie riforme e i vari mezzi di tutela; ma non mai si raggiungerà completamente lo scopo, se non si perverrà ai trattati internazionali sulla emigrazione. Noi già abbiamo inaugurato il sistema dei trattati tutelatori del lavoro.

Se l'America del Nord non prenderà l'iniziativa che Roosevelt voleva prendere per una Conferenza internazionale per l'emigrazione, si assuma l'Italia questo titolo di onore, e stipuli infine con gli Stati del mondo patti tutelatori, avviamento sicuro alla solidarietà dei popoli.

L'oratore fa voti che la presente emigrazione povera scompaia un giorno e le succeda la grande espansione intellettuale, politica, economica della nostra patria.

Passa a rispondere all'on. Ferri. Questi ieri ha ripetuto antiche teorie economiche, quando si credea che emigrazione ed espansione commerciale fossero termini concomitanti, ed ha rinnovato entusiasmi passati circa il programma di sbocchi commerciali dell'Italia nelle Americhe.

Innanzi tutto dichiara che non mai ha reputato che le nostre correnti migratorie si possono oggi volgere nei nostri domini diretti africani. Ha fatto soltanto voti che il Benadir possa un giorno diventare colonia di popolamento.

Certo dobbiamo trarre dai nuclei italiani in America vantaggi morali e commerciali. In quanto ai primi infatti la nostra patria niente deve trascurar perchè la nostra lingua e il carattere nostro nazionale non scompaiano da quelle collettività; ma purtroppo il destino più o meno lontano dei nuclei italiani in America è l'assimilazione ai nuovi ambienti, la completa naturalizzazione americana. Si compie così un fenomeno storico inesorabile, come già avvenne nel passato altrove.

Delinea l'opera che in ciò va compiendo il Governo federale del Nord America. Seguirà l'America latina: l'Argentina l'ha iniziata.

Ciò l'oratore dice non per avversare tutta l'opera nostra e le nostre simpatie pei nuclei italiani di America, ma perchè, pur facendo ciò, non ci facessimo illusioni, e non ci distraessimo da quelli che sono i nostri veri problemi nazionali, dai nostri interessi nei paesi e nei mari che ci circondano e dal continente africano, e dal Levante, dove sono gloriose le nostre tradizioni e crescenti i nostri interessi commerciali.

Per comprendere in tutto il suo valore questo fenomeno di trasformazione che lì si compie, si esamini anche il programma inaugurato dal Governo federale del Nord-America, cioè dell'unità politica e doganale dei due continenti americani sulla base della estensione della dottrine di Monroe, che ha significato antieuropeo.

La guerra contro la Spagna per Cuba, non fu che il prologo di un grande dramma. La letteratura americana già parla di supremazia sull'Europa.

Vero è che il risveglio asiatico alla sua volta accenna ad un simile programma verso l'America. Ciò dimostra quanto sia vero ciò che l'oratore altra volta dimostrò alla Camera, cioè che in avvenire alla lotta fra gli Stati, succederà, come già va succedendo, la lotta fra i continenti.

Conseguentemente è anche una illusione quella di poter ottenere nuovi trattati commerciali con clausole di favore dagli Stati americani, solo perchè là vi sono nostri emigranti, mentre, malgrado le correnti nostre migratorie in quegli Stati noi tra gli Stati europei, siamo commercialmente, i peggio trattati.

Il problema oggi posto dall'on. Ferri già fu posto circa trent'anni fa da Domenico Berti, ministro del commercio.

Anche allora in Italia sorsero grandi illusioni. Traffici e incremento di essi si sono avuti e abbiamo con quei paesi. Ma se paragoniamo la nostra esportazione con la concorrenza che quegli Stati ci fanno nei prodotti la cui produzione là è stata importata dai nostri connazionali, deriva che la emigrazione ha danneggiato e non giovato l'esportazione italiana.

Si ferma a dimostrare perchè questi Stati non hanno concesso agevolazioni all'Italia, malgrado i nostri sforzi.

Adduce in particolare prova il trattato con gli Stati Uniti al nord e i rapporti commerciali col Sud-America.

Astrazion fatta dai trattati, l'oratore si domanda se spontaneamente gli Stati, dove si volse la nostra emigrazione, rappresentino per noi grandi mercati d'esportazione.

Di fronte ai piccoli vantaggi avuti, l'oratore dimostra come l'incremento del traffico con le Americhe non è stato nè poteva essere pari all'incremento della nostra emigrazione, e come i prodotti italiani trovino spesso in America, per necessità di cose, i consumatori non tra gli emigranti. Cosicchè paesi europei che non hanno emigrazione per l'America del Sud o l'hanno modestissima, come l'Inghilterra, la Francia, la Germania, hanno il monopolio del commercio europeo con essa.

La verità è che la legge economica che regola questi fatti è assolutamente opposta a quella indicata dall'on. Ferri: non è l'emigrazione povera che determina l'incremento dei traffici, ma l'impiego del capitale di un paese nell'altro, il proprio progresso industriale, col conseguente sviluppo della marina mercantile e delle linee dirette di navigazione.

In generale gli Stati europei per l'avvenire non si fanno grandi illusioni per le loro esportazioni e pei loro commerci con l'America. L'Europa verrà un giorno in cui si troverà tra il campo chiuso e concorrente dell'America da una parte e il risveglio asiatico dall'altra.

Da ciò anche l'accresciuta intensità della politica europea in Africa, campo novello della gravitazione politica ed economica degli Stati europei, ai quali vanno sfuggendo l'America e l'Asia.

Risponde infine all'on. Eugenio Chiesa nei riguardi della politica coloniale e per la sola parte che si riferisce al relatore. Non fa più la questione di principio oramai da lui altre volte trattata nella Camera; in fondo la storia della civiltà è storia coloniale. La democrazia non deve combattere invano, ostacolandolo, quello che è un fenomeno imprescindibile della storia, ma deve vigilare come in uno Stato esso si applica.

Venendo alla questione pratica della nostra politica coloniale, oramai il Governo adempie ad una politica coloniale di raccoglimento e di riordinamento. In quanto all'occupazione militare sino al fiume Uebi Scebeli essa era la conseguenza necessaria del nostro dominio diretto nella Somalia del sud, successo al fitto della costa e al protettorato. Ritardarla era un danno. Delinea le condizioni presenti della nostra politica coloniale e le finalità.

La politica estera e coloniale dell'Italia non destano preoccupazioni nè al paese nè all'Europa; sussidiata da armamenti adeguati non deve spingere nè a discussioni intempestive, nè a deliberazioni affrettate. L'oratore conclude additando i fini della politica nei riguardi della prosperità interna, della libertà e della grandezza della patria, sacra, come dice il poeta della terza Italia, alla nuova aurora con l'aratro e la prora (Vivissime approvazioni — Applausi — Moltissimi deputati vanno a congratularsi con l'oratore).

COLONNA DI CESARÒ dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta della necessità di difendere l'italianità delle nostre colonie in Oriente con un completo riordinamento delle nostre scuole, passa all'ordine del giorno ».

Quest'ordine del giorno è anche sottoscritto dagli onorevoli Fazi, Angiolini, Caetani, Samoggia, Trapanese, Murri, Treves, Brunelli, Beltrami, Casolini, Di Marzo, Moschini, Patrizi e Pala.

Si occupa in modo particolare delle scuole di Egitto. Ivi non abbiamo che scuole primarie, frequentate in massima parte da fanciulli greci, levantini e musulmani.

Non abbiamo affatto scuole secondarie. Onde avviene che i giovani figli dei nostri concittadini frequentano le scuole rette dai gesuiti, o istituite dalla Francia, la quale ha perfino creato al Cairo una sezione della facoltà di giurisprudenza di Parigi.

Spera dunque che il Governo italiano si renderà conto della importanza della questione, e si dimostrerà compreso dal dovere di far sì che i nostri giovani colà residenti possano essere educati italianamente (Benissimo).

PRESIDENTE, legge il seguente ordine del giorno dell'on. Roberto Galli:

La Camera confida che il Governo, in conformità delle precedenti sue iniziative, continuerà a favorire le aspirazioni dell'isola di Creta, affinchè le potenze protettrici si uniscano a sodisfarle.

TITTONI, ministro degli affari esteri, ha già esposto le ragioni per le quali non può accettare che come raccomandazione l'ordine del giorno dell'on. Ferri.

Agli onorevoli Comandini e Colonna di Cesarò osserva che, dopo le dichiarazioni da lui fatte, consone pienamente col pensiero dei loro ordini del giorno, essi possono convertire questi in semplici racccomandazioni.

All'on. Morgari dichiara che non può accettare il suo ordine del giorno, non perchè alcuno possa non vagheggiare l'ideale dell'arbitrato e del disarmo, ma perchè pel modo in cui l'ordine del giorno è stato motivato e svolto dal proponente, esso non potrebbe essere votato neppure da coloro, che pur ne condividono il concetto essenziale.

FERRI ENRICO, COMANDINI e COLONNA DI CESARÒ, non insistono nei loro ordini del giorno.

GALLI ROBERTO, converte in raccomandazione il suo ordine del giorno, augurandosi che l'Italia saprà concorrere al soddisfacimento delle giuste aspirazioni cretesi. Ricorda che l'onorevole ministro già promise il richiamo delle truppe internazionali e la sostituzione ad esse di truppe cretesi comandate da ufficiali greci.

MORGARI, insiste nel suo ordine del giorno.

PRESIDENTE, legge l'ordine del giorno degli onorevoli Morgari, Musatti, Beltrami, Samoggia, Agnini, Treves, Bocconi, Calda, Andrea Costa, Brunelli, Nofri, Cabrini, Trapanese e Ciccotti:

« La Camera dà incarico al Governo di farsi iniziatore di una conferenza internazionale per l'arbitrato e per il disarmo ».

Annuncia che su quest'ordine del giorno è stata chiesta la votazione nominale dai deputati: Ciccotti, Morgari, Costa, Merlani, Ettore Mancini, Prampolini, Treves, Marangoni, Trapanese, Casalini, Casalegno, Colonna di Cesarò, Patrizi, Beltrami, Enrico Ferri, Nofri e Samoggia.

CAMERINI, segretario, fa la chiama.

Rispondono *sì:*

Agnini — Angiolini.
Beltrami — Brunelli.
Cabrini — Casalegno — Casalini Giulio — Ciccotti — Comandini — Costa Andrea.
De Felice-Giuffrida.
Ferri Enrico.
Mancini Ettore — Marangoni — Merlani — Montemartini — Morgari.
Nofri.
Pansini — Patrizi — Prampolini.
Samoggia.
Trapanese — Treves — Turati.
Valeri — Viazzi.

Rispondono *no:*

Abbruzzese — Abignente — Agnesi — Agnetti — Aguglia — Alessio Giovanni — Amici — Ancona — Angiulli — Aprile — Arlotta — Astengo — Avellone.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Benaglio — Bergamasco — Bertarelli — Berti — Bertolini — Bettolo — Bianchini — Bizzozero — Bolognese — Bonicelli — Borsarelli — Boselli — Brandolin — Buccelli — Buonanno — Buonvino.

Cacciapuoti — Caetani — Calissano — Calisse — Camera — Camerini — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Carugati — Caso — Casolini Antonio — Cassuto — Castoldi — Cavagnari — Celesia — Cerulli — Cesaroni — Chiaradia — Ciappi Anselmo — Cipriani Gustavo — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Compans — Cornaggia — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Curreno.

Dagosto — Dal Verme — Daneo — Danieli — Dari — De Amicis — De Bellis — Del Balzo — Dell'Arenella — Della Pietra — De Luca — De Marinis — De Nava — De Nicola — De Novellis — Dentice — De Seta — De Tilla — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Palma — Di Robilant — Di Rovasenda — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano.

Facta — Faelli — Falletti — Fasce — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Foscari — Francica-Nava — Fusco.

Galimberti — Galli — Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Gangitano — Gazzelli — Giaccone — Giolitti — Giovanelli Edoardo — Giuliani — Giusso — Goglio — Grippo — Guarracino — Gucci-Boschi — Guicciardini.

Hierschel.

Incontri.

Lacava — Leali — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lucchini — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi.

Malcangi — Mancini Camillo — Manfredi Manfredo — Maraini — Marazzi — Marcello — Marsengo-Bastia — Masciantonio — Masi — Materi — Meda — Mezzanotte — Micheli — Modica — Molina — Montagna — Montauti — Montrésor — Montù — Morpurgo — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso.

Negri de Salvi — Niccolini — Nunziante — Nuvoloni.

Odorico — Orlando Vittorio Emanuele.

Papadopoli — Paratore — Pellecchi — Pellicano — Perron — Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco.

Rastelli — Rava — Rebaudengo — Ricci Paolo — Ricci Vincenzo — Richard — Ridola — Rienzi — Rizza — Rocco — Romeo — Rossi Luigi — Rossi Teofilo — Roth.

Sanarelli — Santoliquido — Scaglione — Scano — Scellingo —

Schanzer — Scorciarini-Coppola — Solidati-Tiburzi — Soulier — Squitti — Staglianò — Suardi.
Tanari — Taverna — Tedesco — Teodori — Torlonia — Torre — Toscano — Tovini — Turbiglio.
Vaccaro — Visocchi.

Si astengono:

Di Frasso.
Ruspoli.
Simoncelli.

Sono in congedo:

Abozzi — Artom — Aubry.
Barnabei — Baslini.
Caccialanza — Colonna di Cesarò — Colosimo — Crespi Silvio.
Ellero.
Fani.
Ginori-Conti — Girardi — Graffagni.
Indri
Leone.
Margaria — Medici — Modestino — Moschini.
Queirolo.
Raggio — Raineri — Rampoldi — Rizzetti — Romanin-Jacur — Ronchetti — Rubini.
Scalini — Spirito Beniamino.
Testasecca — Toscanelli.
Ventura — Venzi.

Sono ammalati:

Abbiate.
Bonomi.
Cicarelli.
Fradeletto.
Martini — Matteucci
Nitti.
Ottavi.
Pastore — Pini.
Rizzone.

Assenti per ufficio pubblico:

Alessio Giulio.
Bettoni.
Cimati — Cimorelli — Corniani.
Da Como — Di Bagno — Di Cambiano.
Frugoni.
Giannantoni.
Longinotti.
Morando.
Pistoja.
Scalori — Stoppato.

PRESIDENTE annunzia il risultato della votazione nominale:

Hanno risposto *sì*	27
Hanno risposto *no*	205
Si sono astenuti	3

(La Camera non approva l'ordine del giorno dell'on. Morgari).

Si passa alla discussione dei capitoli.

BELTRAMI, al capitolo 13, domanda quale destinazione abbia la somma stanziata per spese segrete.

TITTONI, ministro degli affari esteri, osserva che la stessa denominazione del capitolo esclude qualunque possibilità di risposta.

BELTRAMI, al capitolo 25, lamenta che alcuni consolati italiani usino la carta intestata in lingua francese o tedesca, e adoperino le stesse lingue nelle lettere che scrivono a cittadini italiani. Raccomanda al ministro di far cessare questo inconveniente.

CAVAGNARI, richiama l'attenzione del ministro sulla condizione speciale della colonia italiana a Bahia, e prega che ivi sia ristabilito un consolato di carriera.

TITTONI, ministro degli affari esteri, terrà conto delle raccomandazioni degli onorevoli Beltrami e Cavagnari.

BELTRAMI, al capitolo 41, raccomanda che i consoli provvedano con maggiore larghezza ai rimpatri degli indigenti.

TITTONI, ministro degli affari esteri, risponde che in molti casi il rimpatrio viene domandato senza le condizioni prescritte dalla legge. In ogni modo si fa e si farà quanto è possibile.

LUCIFERO, al capitolo 44, esprime la sicura fiducia che il disegno di legge per la riforma delle scuole italiane all'estero, sarà presentato alla Camera alla ripresa dei lavori parlamentari.

TITTONI, ministro degli affari esteri, conferma le dichiarazioni fatte in proposito.

SAMOGGIA, al capitolo 49, trova ingiustificato il cresciuto stanziamento per l'Istituto internazionale di agricoltura.

COMPANS, al capitolo 51, domanda che lo Stato contribuisca con 5000 lire alle spese per il funzionamento del Comitato interparlamentare della pace.

TITTONI, ministro degli affari esteri, si riserva di studiare la questione.

(Si approvano tutti i capitoli del bilancio, lo stanziamento complessivo e l'articolo del disegno di legge).

Presentazione di relazioni.

POZZI, presenta la relazione sul disegno di legge:

Coordinamento in testo unico delle disposizioni vigenti per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie e le automobili in servizio pubblico.

TEDESCO, presenta la relazione sul disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909.

DE SETA, presenta le relazioni sui disegni di legge:

Modificazioni al comma 3° dell'art. 10 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, relativo ai canoni governativi del dazio consumo dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Conversione in legge del R. decreto 27 dicembre 1908, n. 810, che costituisce in un ufficio distaccato alle dipendenze del servizio centrale di navigazione delle ferrovie dello Stato, la sezione speciale di Messina pel servizio dello Stretto.

DEL BALZO, presenta la relazione sul disegno di legge:

Maggiori assegnazioni al capitolo 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 per i lavori da eseguirsi nella sughereta della foresta demaniale di Bultei.

GIOVANELLI EDOARDO, presenta la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari.

Interrogazioni e interpellanze.

PAVIA, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere se non sia il caso di dare agli enti concessionari di tombole telegrafiche, o lotterie nazionali, perentorio termine per la presentazione dei piani finanziari, in modo che l'approvazione del piano stesso possa esser data nell'anno precedente a quello fissato per l'estrazione giusta l'ultimo capoverso dell'art. 1° della legge 2 luglio 1908. Se intenda applicare rigorosamente le disposizioni dell'art. 2 agli inadempienti, e più precisamente a quelli che si trovano nelle condizioni di avvalersi dell'art. 3, dando così diritto di avvantaggiare quegli enti, ai quali fosse già stata fissata una più lunga data per l'estrazione.

« Leali ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non creda equo e necessario venire in reale soccorso degli ufficiali danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

« Lucifero ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere se intenda stabilire con una più precisa e tassativa disposizione regolamentare, il modo di formazione delle Commissioni universitarie di esami, particolarmente in ordine al membro estraneo, e ciò al fine di evitare che, più o meno volontariamente, si compiano dei favoritismi, e specie riguardo ai docenti privati si assicuri a qualcuno di essi, attraverso a questo mezzo, una maggiore iscrizione ai corsi liberi.

« Zerboglio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di agricoltura, industria e commercio sulle violazioni della legge, per la risicoltura e dell'art. 78 del testo unico sanitario denunziate come avvenute in alcuni comuni del circondario di Abbiategrasso.

« Giacinto Gallina ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, per sapere quando si provvederà alla sistemazione in ruolo, degli inservienti avventizi presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio ed a pagare loro la consueta gratificazione semestrale.

« Beltrami ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sulla responsabilità del comm. Trinchieri, già prefetto di Messina, nella questione della doppia fornitura di viveri al manicomio privato di Messina, e sui provvedimenti che intenda adottare per reintegrare il fondo di soccorso per i danneggiati dal terremoto del danno subito.

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intenda riparare ai sistematici ritardi dei treni sulla linea Metaponto-Napoli e specialmente del treno 802, onde, con molestia e danno dei viaggiatori, vengono meno quasi costantemente le coincidenze. E chiede di sapere anche se, su quella linea di massima importanza, si voglia impiegare un migliore materiale rotabile.

« Ciccotti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere se non intenda modificare l'art. 20 del regolamento generale universitario abolendo l'obbligo della prima firma sul modulo di cui all'art. 20 stesso, per gl'insegnenti a titolo privato e ciò al fine di escludere quelle indecorose ricerche di firme che contribuiscono ad abbassare sempre più l'istituto della libera docenza.

« Zerboglio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri di grazia e giustizia e delle finanze, per conoscere i motivi pei quali le armi (non insidiose) cadute in giudiziale sequestro, vengono mandate alle lontane armerie o depositi presso le sedi dei corpi d'armata con nessuna cura della loro conservazione e con scarsissimo profitto finanziario nelle rivendite a grossi lotti; - e per sapere se non si trovebbe più conveniente disporne la vendita all'incanto nei capoluoghi di mandamento nei quali il sequestro di ogni singola arma avvenne assegnando una percentuale del ricavato ai cancellieri di pretura, incaricati della cura di dette armi e della loro vendita.

« Zerboglio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se e come intenda provvedere al grave disagio della cittadinanza romana in dipendenza dello sciopero ormai lungo e dannoso dei trasporti a piccola e grande velocità a domicilio nel comune di Roma.

« Camillo Mancini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere se intenda pubblicare l'inchiesta fatta sulla Biblioteca Vittorio Emanuele.

« Ciccotti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere com'è che l'estratto di tabacco manifatturato dallo Stato per la disinfezione dei meleti sia diventato di tale deficiente qualità da non avere più alcuna efficacia.

« De Tilla ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere quando intenda presentare un progetto di legge pel ribasso del sale refrigerante, giusta anche il parere del Consiglio tecnico superiore.

« De Tilla ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere quando si darà principio ai lavori di prolungamento del molo occidentale del porto di Portomaurizio, quando si provvederà all'escavazione del porto stesso ed alla costruzione del binario di raccordo tra la stazione ed il porto di Portomaurizio.

« Nuvoloni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se intenda presentare sollecitamente un disegno di legge per estendere a tutte le provincie d'Italia, e segnatamente ai paesi montani, i benefici che colla legge 15 luglio 1906, n. 383, furono concessi per la costruzione degli edifici per scuole ed asili infantili alle Provincie meridionali ed insulari.

« Nuvoloni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere se intenda far arrivare fino a Portomaurizio ed Oneglia i treni locali Ventimiglia-San Remo insistentemente e da tempo reclamati dai Municipi e dalla Camera di commercio per facilitare le comunicazioni tra i paesi dell'estrema Liguria ed il capoluogo della Provincia ove si trovano i principali uffici pubblici.

« Nuvoloni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere le ragioni per cui da oltre un anno fu soppresso e non fu più riattivato il diretto n. 1185 da Ventimiglia a Genova, reclamato insistentemente dalle popolazioni dell'estrema Liguria e dai viaggiatori provenienti dalla Francia, e per sapere se non pensi a far istituire un treno diretto in partenza da Genova per Ventimiglia e la Francia in diretta comunicazione col direttissimo numero 64 Napoli-Roma-Genova-Torino.

« Nuvoloni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intenda adottare per far cessare il disservizio sulla linea Sicignano-Lagonegro; e quando avranno inizio i lavori, da molto tempo riconosciuti indispensabili ed urgenti, per mettere la stazione di Montesano su la Marcellana in condizione di poter rispondere ai bisogni ed alle esigenze dei 40 paesi che di essa si servono.

« Dagosto ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quale azione intenda esercitare perchè, nell'occasione dell'assunzione in esercizio diretto della linea Santhià-Biella da parte della Società per la strada ferrata di Biella, detta linea sia messa finalmente in condizione di servire alle esigenze del traffico del biellese e dei centri che hanno maggiori rapporti di affari con quella industriosa regione.

« Casalini, Nofri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti abbia presi od intenda prendere per rendere il servizio ferroviario sulla linea Sicignano-Lagonegro proporzionato allo sviluppo del traffico e della circolazione specialmente nelle stazioni di Sicignano e Montesano sulla Marcellana.

« Camera ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sui recenti provvedimenti della Direzione generale delle ferrovie

di Stato in merito alla chiusura dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Treviglio-Rovato.

« Benaglio ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle finanze per sapere se e quando, la considerazione delle benemerenze acquistate in Italia ed all'estero dall'Istituto sperimentale dei tabacchi di Scafati per l'operosità e l'attitudine spiegata da tutto il personale dell'Istituto, specialmente operaio, vorrà adottare un nuovo regolamento per il personale, ovvero estendere all'Istituto l'applicazione di quello delle manifatture con la contemporanea creazione di una sezione di manifattura per la manipolazione del prodotto coltivato nell'Istituto, e di quello dei coltivatori delle agenzie vicine per incoraggiare l'incremento della produzione nazionale.

« Dentice ».

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE annuncia che sabato si discuteranno le conclusioni dalla Giunta sulla elezione del I collegio di Firenze; e che l'onorevole Capece-Minutolo ha presentato una proposta di legge di sua iniziativa.

La seduta termina alle 19.35.

DIARIO ESTERO

Crescono in Turchia i preparativi militari per una pronta guerra contro la Grecia nel caso che, sgombrata l'isola di Candia dalle truppe internazionali, la popolazione cretese rinnovasse il suo proposito d'essere annessa alla Grecia. I preparativi sono tenuti nascosti il più che si può ed il Governo turco, come ne informa un dispaccio da Costantinopoli, 23, ha proibito ai giornali la pubblicazione d'ogni movimento di truppe.

Sulla grave situazione il corrispondente da Pietroburgo del *Daily Telegraph* telegrafa:

La questione cretese occupa continuamente le quattro Potenze protettrici, le quali tentano di arrivare ad un compromesso per rimandare ancora per qualche tempo la necessaria soluzione definitiva.

Prevale ora una vaga confusione. Se i negoziati, invece che fra le quattro Potenze protettrici, si svolgessero fra sei Potenze europee, in 24 ore la soluzione soddisfacente sarebbe trovata.

Tutte le Potenze sono unanimi rispetto alla necessità di lasciare l'isola sotto la sovranità del Sultano. La divergenza di opinioni si manifesta intorno al ritiro delle truppe internazionali, che alcune Potenze, compresa l'Inghilterra, vorrebbero avesse luogo, mentre altre vi si oppongono per ragioni di opportunità.

Esse dicono che se Creta fosse lasciata libera dalle truppe internazionali il conflitto turco-greco potrebbe assumere una forma pericolosa e avere delle conseguenze incalcolabili. Contro l'opinione che il contigente straniero sia inutile perchè troppo poco numeroso per impedire una insurrezione, si dice che la presenza dei soldati inglesi, russi, francesi ed italiani basta ad agire come un freno salutare contro le possibili ribellioni.

È probabile che le Potenze finiscano col deliberare il ritiro delle truppe contro una seria garanzia che nè Creta nè la Grecia nulla faranno per spezzare i vincoli che ancora uniscono l'isola all'Impero ottomano.

* * *

Come dicemmo ieri, la crisi ministeriale ungherese, che si trascina da mesi, è avviata verso la sua soluzione, ed oggi possiamo scrivere che è entrata nel periodo acuto.

L'autorevole *Pester Lloyd* svolge in proposito alcune considerazioni sulle imminenti probabilità della soluzione, e dice:

Il caso più verosimile è che a Vienna non si passi da un esperimento all'altro, ma che si agisca secondo un piano stabilito in precedenza: la Corona cioè congederebbe bensì in massima il Gabinetto dimissionario, ma prima incaricherebbe il signor Lukacs, quale *homo regius*, delle trattative col partito dell'indipendenza.

L'organo del partito dell'indipendenza *Budapest* scrive nella sua rassegna politica che la missione di Lukacs può considerarsi finita. Il Lukacs stesso avrebbe dovuto confessare che egli non ha nè concessioni da fare al partito dell'indipendenza, nè alcunchè da domandare a questo.

È probabile che il partito s'unirà al signor Lukacs in una « societas leonina ». È però molto verosimile che la Corona affidi a Ladislao Lukacs e al conte Khuen Hedervary la formazione del Gabinetto.

Secondo l'opinione del giornale, si dovrebbe tentare di raggiungere un accordo per poter attuare la riforma elettorale ed i preparativi per l'istituzione della Banca indipendente. Questo sarebbe il còmpito del partito dell'indipendenza. Sembra escluso che si possa risolvere la crisi mediante una coalizione.

La posizione dello sceriffo Mulay Hafid, dopo le vittorie del pretendente El-Roghi, si fa sempre più difficile. Un dispaccio da Lalla-Marnia, 22, narra:

Il Roghi, che si era accampato precedentemente a Tefaza, apprendendo che il Sultano voleva razziare i suoi armenti, ha battuto leggermente in ritirata su Taza.

Il figlio adottivo del Roghi, un giovane di 16 anni, della tribù di Khiata, percorre attualmente le tribù della regione per raccogliere contingenti per suo padre.

Egli ha intenzione di recarsi presso i Brane fino a Selonane: è accompagnato da 700 cavalieri e si trova attualmente fra la Kasbah Msoun e la riva sinistra del Muluya, presso i Khiata.

A Lalla Marnia si conferma che i fedeli del Roghi avrebbero sconfitto i partigiani del Maghzen.

Il pretendente manda dappertutto ad esigere imposte e la *mona* per le sue truppe.

Altro dispaccio da Tangeri, 22, dice:

La regione circostante è sempre in preda al saccheggio da parte delle genti del Roghi che devastano la regione degli Uled Janaa e si spingono fino ai monti Zalagh a due ore dalla città.

Il Caid El Bagdadi è atteso a Fez da Sefru con nuovi contingenti.

Egli prenderà il comando della mahalla contro il Roghi.

Gli Zummer sono sempre in agitazione a causa di Mulay Kebir.

La situazione non è meno difficile dalla parte del Riff. La Spagna sembra decisa ad iniziare una azione militare contro le tribù marocchine.

Sul proposito si ha Oudja, 22, il seguente dispaccio:

Secondo notizie da Melilla si conferma che la città rigurgita di soldati spagnuoli.

L'accesso alla città come l'uscita fuori della città sono vietati a tutti i marocchini.

Dinanzi a simili misure una importante assemblea di notabili è stata tenuta nei giorni scorsi. Venti tribù della regione del Riff vi parteciparono. Dopo una lunga discussione le tribù decisero di unirsi per opporre un'azione comune contro gli spagnuoli.

Un servizio di corrieri molto bene organizzato assicura giorno e notte il contatto fra le tribù, che si riuniscono dalla parte di Senara.

I negozianti mussulmani ed israeliti di Melilla hanno dovuto vestirsi all'europea per ordine del generale Marina onde non provocare incidenti da parte dei soldati spagnuoli. Alcuni hanno consentito ed hanno potuto rimanere: quelli che hanno rifiutato hanno dovuto abbandonare la città.

Il cinquantenario glorioso

Sui campi gloriosi di Solferino e San Martino oggi, alla presenza dei Sovrani d'Italia e delle rappresentanze ufficiali, sono state solennemente commemorate le vittorie del 24 giugno 1859, e riaffermata quella fratellanza latina che il sangue di tanti prodi saldava indissolubilmente 50 anni or sono su quelle storiche colline.

A prendere parte ufficiale alla grandiosa cerimonia odierna, ieri giunse alle 16.16 a Verona S. E. l'ambasciatore di Francia presso S. M. il Re d'Italia, signor Barrère, coll'addetto militare, colonnello Jullian, proveniente da Venezia.

Giunse pure la Missione francese con a capo il generale Michel, ispettore dell'esercito, composta del colonnello Matzunszinski, comandante il 7° cacciatori, del tenente colonnello Mac Mahon, del 15.° fanteria, del colonnello Baquet, comandante il 6°. artiglieria, del tenente colonnello del genio Modasier, del comandante Bauschier, del corpo di stato maggiore, del comandante Serret, del 17° cacciatori e del capitano Odent.

La Missione è stata ricevuta dalle autorità civili e militari alla stazione di porta Vescovo, artisticamente decorata.

All'uscita dalla stazione una folla imponente improvvisò una entusiastica dimostrazione continuata per tutto il percorso fino all'Hôtel di Londra, ove gli ospiti scesero.

Alle ore 18.30 la Missione si recò al municipio a ringraziare per le accoglienze ricevute.

Iersera la Missione venne invitata ad un ricevimento al circolo militare e stamattina partirà in automobile per San Martino.

Questa sera la Missione ritornerà a Verona, dove per domani si preparano un ricevimento ufficiale in suo onore e grandi festeggiamenti.

La città è da iermattina imbandierata con bandiere italiane e francesi.

*** Iersera giunse a Verona S. E. il ministro della guerra, generale Spingardi che partì stamane per San Martino con le autorità.

***

Nel pomeriggio l'*Agenzia Stefani* ci comunica intorno alla grande cerimonia:

SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA, 24. — Stamane, alle ore 7, è giunto il treno reale con le LL. MM. il Re e la Regina, accompagnate dai personaggi del seguito.

Si trovavano a ossequiarle le autorità, il ministro della guerra, onorevole generale Spingardi, l'ambasciatore di Francia Barrère, la Missione militare francese e numerose notabilità.

Il Re, disceso dal treno, ha passato in rivista una compagnia del 74° fanteria allineata nell'interno della stazione. Un gruppo di signore ha offerto alla Regina un mazzo di fiori.

I Sovrani, acclamati dalla folla, sono ripartiti subito in automobile per Solferino.

All'alba dal colle di San Martino sono state tirate salve di artiglieria.

Già la borgata era animatissima per l'arrivo di automobili, di carrozze, di biciclette e di treni speciali che hanno recato autorità, invitati e grande folla.

La piccola stazione ferroviaria è tutta decorata con bandiere dai colori italiani e francesi. Sono pure imbandierate quasi tutte le case delle borgate cosparse tra Brescia, Verona e Mantova.

Già fino dalle ore sei la stazione di San Martino rigurgitava di persone in attesa del treno Reale; altre persone continuano a giungere tuttavia in una lunga fila e prendono posto nei luoghi precedentemente loro assegnati.

Nell'interno della stazione si trova una compagnia del 74° fanteria per rendere gli onori alle Loro Maestà; un'altro battaglione è schierato sul piazzale interno; altri tre battaglioni sono schierati rispettivamente all'Ossario, alla torre e a Solferino.

Fino dalle ore cinque le truppe sono scaglionate attorno alla stazione e lungo tutto il percorso del corteo.

Le automobili che prenderanno parte al corteo stesso si dispongono in un ampio semicerchio che ha per centro la stazione. Dietro i cordoni si assiepa una folla festante. Echeggiano le salve dell'artiglieria; le musiche e le fanfare suonano inni patriottici.

Alle ore 6.30 alla stazione sono riunite tutte le autorità per attendere l'arrivo del treno reale.

Vi sono le rappresentanze del Senato e della Camera, i sindaci di Milano, di Brescia, di Padova, di Mantova, di Varese, e di altri Comuni; i generali Pedotti, Costantini e Majnoni ed altri, l'ambasciatore di Francia, Barrère, coll'addetto militare colonnello Jullian, la missione militare francese e numerose altre notabilità.

Le rappresentanze dei reggimenti, dei sodalizi e dei reduci con bandiere e quelli delle associazioni politiche si schierano dalla stazione alla torre di San Martino. Ovunque si assiepa una grande folla in attesa del passaggio del corteo. Squillano fanfare e scoppiano applausi. Dappertutto si vedono veterani col petto coperto da medaglie. La circolazione è difficile. Regna grande entusiasmo.

Appena giunto il treno Reale i Sovrani ne discendono.

L'ambasciatore di Francia Barrère presenta al Re la missione militare francese.

I Sovrani, dopo ossequiati dalle autorità, salgono in automobili e partono per Solferino.

Le autorità, le rappresentanze e le notabilità salgono in altre innumerevoli automobili. Quindi il corteo si mette in moto.

In una automobile prende posto il Console austro-ungarico a Venezia, barone von Baum, rappresentante del suo Governo.

Il passaggio del corteo, che si muove dalla stazione lungo la strada serpeggiante fra verdi colli fino a San Martino, prima, e poi fino a Solferino, è grandemente pittoresco. Lunghe schiere di Società agitano le bandiere ed applaudono i Sovrani e la missione francese.

Una folla enorme che si vede dietro le siepi, aggrappata agli alberi, stipata per le praterie che costeggiano la strada, saluta agitando i cappelli e gridando: Viva il Re! Viva la Regina! Viva la Francia!

La grandiosa dimostrazione popolare si mantiene entusiastica lungo tutto il percorso per parecchi chilometri.

***

Il corteo reale attraversa il paese di Pozzolengo che come tutti gli altri è imbandierato e festante.

I bambini delle scuole, schierati al passaggio, salutano i Sovrani con grida di evviva.

L'on. Da Como presenta il sindaco ai Sovrani. S. M. il Re si intrattiene con lui in breve colloquio.

Una bambina offre a S. M. la Regina un mazzo di fiori con un nastro dai colori italiani e montenegrini. La Regina accarezza la bambina.

Indi il corteo procede, sempre acclamato, verso Solferino, dove giunge poco prima delle otto.

I Sovrani, il generale Spingardi, le rappresentanze del Parlamento, l'ambasciatore Barrère, la missione militare francese, il console austro-ungarico a Venezia, Baum, il comandante Belmondo ed il rappresentante del ministro della marina, discendono dalle automobili e si recano fra due fitte ali di popolo all'Ossario, dove subito il cappellano celebra la messa di suffragio per i morti della battaglia.

Terminata la messa i Sovrani insieme alle altre autorità risalgono nelle automobili.

Il corteo si ricompone e si rimette in moto, per ritornare a San Martino.

Il corteo sosta dinanzi alla chiesa della Madonna della Scoperta, dove i Sovrani entrano e si trattengono brevemente, ossequiati dall'arciprete della chiesa.

Alle 9.40 il corteo fa ritorno a San Martino, recandosi verso la Torre e fermandosi nel viale che congiunge l'ossario alla Torre dinanzi al breve recinto dove sorge il monumento ai caduti della brigata Piemonte che oggi s'inaugura.

Subito cade la tela che copre il monumento mentre la fanfara dei bersaglieri suona la marcia reale. Intanto si inchinano le bandiere del terzo e del quarto reggimento fanteria.

In quel momento scoppiano grandi applausi e la folla, rotti i cordoni, circonda i Sovrani acclamandoli vivamente.

Dinanzi al monumento parlano applauditi il generale Pascale, vice presidente della Società degli ossari, e Fisogni, il quale prende la consegna del monumento.

S. M. il Re stringe la mano agli oratori ed elogia il tenente Salmanesco della brigata Piemonte, autore del monumento.

Quindi il corteo si ricompone e si dirige alla Torre ove giunge alle 10.30.

I Sovrani, accompagnati dalla delegazione francese, dall'ambasciatore Barrère e dalle altre notabilità e autorità, hanno visitato la torre di San Martino, salendo fino alla cima, mentre da tutte le adiacenze giungevano le note della marcia reale e della Marsigliese, il fragore degli applausi e delle grida di evviva.

Alle ore 10.30 il corteo si è ricomposto avviandosi alla stazione.

Il percorso dalla torre di San Martino alla stazione costituisce uno dei più caratteristici episodi della mattinata. Lungo la strada si erano disposti i reparti dei volontari ciclisti e automobilisti per salutare il passaggio dei Sovrani e della missione francese. Il saluto fu caloroso, entusiastico e accompagnò il corteo, senza interruzione, dalla torre alla stazione.

I Sovrani, gli ufficiali francesi e gli altri personaggi del corteo rispondevano alle acclamazioni visibilmente commossi.

Le grida di: « Viva i Sovrani! Viva l'Italia! Viva la Francia! » si seguivano incessanti.

Alle 11.5 il corteo è giunto alla stazione. I Sovrani, ossequiati dai presenti e salutati da un'ultima entusiastica acclamazione della folla, sono partiti per Venezia.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. MM. il Re e la Regina giunsero iermattina a Torino da Racconigi.

Mentre S. M. il Re si tratteneva nella biblioteca del palazzo reale, S. M. la Regina si recò colla sua dama di compagnia, contessa Costa Carrù della Trinità, all'Istituto « Alfieri Carrù ».

La Regina, accompagnata dalla direttrice dell'Istituto, visitò le corsie ed accarezzò le convittrici più alte, baciando le più piccine.

Quindi prese con sè nove bambine superstiti del terremoto di Messina e di Reggio Calabria ricoverate nell'Istituto e le accompagnò in un negozio di giuocattoli, dove fece loro scegliere i giuocattoli che preferivano e poi le riaccompagnò all'Istituto.

La Regina quindi baciò le bambine superstiti del terremoto e, fatta segno ad una calda ovazione da parte delle convittrici, lasciò l'Istituto.

Alle ore 10.40 i Sovrani sono ripartiti per Racconigi.

Le LL. MM. il Re e la Regina, colle case civili e militare, partirono ieri alle 23, con treno speciale da Racconigi per Milano, donde, proseguendo in automobile, si recarono a San Martino e a Solferino.

Alla tomba di Re Vittorio Emanuele II. — Stamane poco dopo le 10 un imponente corteo di ufficiali di tutti i gradi e di tutte le armi e con alla testa S. E. il generale Fecia di Cossato comandante il Corpo d'esercito e generale Brusati comandante la divisione, preceduta dalla musica del 2° granatieri, ha accompagnato al Pantheon la bellissima targa di bronzo che per iniziativa del circolo militare di Roma si doveva deporre sulla tomba di Re Vittorio Emanuele II, per la ricorrenza del 50° anniversario della gloriosa vittoria di Solferino e San Martino.

Facevano parte del corteo numerose Società militari e gli allievi del collegio militare.

Soldati dei granatieri trasportavano la targa, opera dello scultore comm. Vito Pardo; essa, alta 1 metro e 23 centimetri, rappresenta il popolo italiano che sventola la bandiera della libertà, mentre ai suoi fianchi l'albero di Casa Savoia, che ha le radici fra le catene, s'erge maestoso nell'aria libera; nello sfondo il monumento a Vittorio Emanuele in Roma, apoteosi del Gran Re padre della Patria.

Il corteo è stato ricevuto nel pronao del Pantheon dalla presidenza e soci del Comizio centrale romano dei veterani 1848-1870 al quale sono affidate in custodia le tombe dei Re.

Inoltratosi nel tempio, il corteo si è soffermato innanzi la tomba di Re Vittorio ed ivi l'on. generale Marazzi, presidente del circolo militare, ha consegnato, con patriottiche evocazioni, la targa ai veterani. In assenza del presidente del Comizio, on. Ruspoli, la targa è stata presa in consegna dal vice presidente, Nicola Lazzaro, il quale ha detto che i veterani, come si sentono fieri ed orgogliosi di custodire le tombe dei Re, conserveranno la targa loro affidata con grato ricordo del glorioso cinquantenario che oggi si solennizza.

Indi il corteo ha sfilato innanzi la tomba di Re Umberto I, ove ha preso la parola il capitano avv. Vinai ricordando il sacrilego assassinio del Re Buono. Ritornato alla tomba di Re Vittorio, la targa vi è stata deposta e tutti i presenti si sono firmati sui registri che i veterani di guardia tenevano aperti alle due tombe.

Terminata così la cerimonia, il corteo si è sciolto ed il Pantheon è stato aperto al pubblico, che numerosissimo, durante il giorno, si è affollato ad ammirare la bella opera del Pardo.

Consiglio provinciale. — All'ordine del giorno per la sessione straordinaria del Consiglio provinciale di Roma, indetta per le ore 14 del 26 corrente, per disposizione del presidente sono stati aggiunti i seguenti oggetti:

1. Concessione a trattativa privata alla Società acqua Pia antica Marcia dei lavori di deviazione della Tiburtina Valeria Sublacense tronco 3° presso i muri di Marano.

2. Ferrovia Ascoli-Roma. Domanda per concessione di sussidio chilometrico.

3. Mozione del consigliere comm. Zegretti diretta ad ottenere che siano eliminati i danni derivanti dalla soppressione di alcune fermate di treni lungo il percorso Roma-Ceprano.

In Campidoglio. — La seduta del Consiglio comunale di Roma che dovevasi tenere, com'era preannunziato, iersera, andò deserta per mancanza di numero legale.

Le proposte di prima passano così in seconda convocazione.

Al Circolo militare. — Per festeggiare il 50° anniversario della vittoria di Solferino e San Martino, quest'oggi il Circolo militare dà un gran ricevimento pel quale sono stati diramati numerosi inviti. Il ricevimento è incominciato alle ore 17.30, e di esso diremo domani.

Domani, alla stessa ora, nel salone del Circolo, il presidente onorevole generale Fortunato Marazzi terrà una conferenza a ricordo delle dette vittorie.

Commemorazione patriottica. — A Milano, ieri, nella sala del ridotto del teatro della Scala, invitato dalle associazioni liberali conservatrici, l'on. Salandra tenne una conferenza sul tema: « Il 1859 », davanti ad un pubblico composto di senatori, deputati, assessori e consiglieri comunali, notabilità, invitati e numerose signore.

Dopo la lettura delle adesioni dell'on. Luzzatti, degli onorevoli Cornaggia e Rochira, l'avv. Mezzi, presidente del Circolo popolare, presentò l'on. Salandra, dicendo che l'applauso col quale era stato accolto il conferenziere, lo esimeva da qualsiasi elogio dell'oratore, che doveva illustrare il 1859.

L'on. Salandra, quindi, in mezzo all'attenzione generale dell'uditorio, pronunciò la sua conferenza. Durante il discorso l'oratore venne spesso interrotto da applausi calorosi e venne salutato alla fine da una generale acclamazione.

Dopo la conferenza si è data lettura di due telegrammi inviati dagli onorevoli Sonnino e De Nava.

Elezione politica. — *Collegio di Nuoro* - Votazione di ballottaggio. Inscritti 2902. Votanti 2268. Are avv. Antonio Luigi ebbe voti 1207 e Garavetti avv. Filippo ne ebbe 1024. Schede bianche, nulle e contestate 37.

È stato proclamato eletto Are avv. Antonio Luigi.

Fenomeni tellurici. — Iersera alle 22.30 a Messina è stata avvertita una scossa di terremoto abbastanza pronunziata, durata sei secondi.

⁂ A Mileto stamane, alle ore 4.45, è stata avvertita una leggera scossa di terremoto che è stata preceduta durante la notte da altre due scosse registrate da tutti gli strumenti dell'Osservatorio Morabito come di origine vicinissima.

Servizio radiotelegrafico. — Il Ministero delle poste e dei telegrafi comunica:

Sono accettati radiotelegrammi da tutti gli uffici telegrafici de Regno per il piroscafo *Prinzess Irene* con Ponza il 25 corrente.

Movimento commerciale. — Il 22 corrente a Genova furono caricati 1387 carri, di cui 585 di carbone pel commercio e 97 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 424, di cui 174 di carbone pel commercio e 48 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 334, di cui 229 di carbone pel commercio e 45 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 250, di cui 111 di carbone pel commercio e 36 per l'Amministrazione ferroviaria; a Spezia 122, di cui 108 di carbone pel commercio e 6 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — Da Aden ha proseguito per l'Italia il *R. Rubattino* della N. G. I. — Da Colombo e da San Vincenzo proseguirono rispettivamente per Hong-Kong e Genova il *Capri* e il *Principe Umberto* della N. G. I. — Il *Mendoza* del Lloyd italiano ha proseguito da Rio Janeiro per Buenos Aires.

ESTERO.

La malattia del sonno. — Un telegramma da Bruxelles al *Daily Telegraph* di Londra, informa che la malattia del sonno, la quale finora aveva al Congo risparmiato i bianchi, del clima attualmente anche questi ultimi. La mortalità dei colpiti è de 10 per cento.

Il corrispondente insiste sulla esattezza delle informazioni in previsione di possibili smentite.

L'importazione dell'oro in Inghilterra. — Nello scorso maggio le importazioni dell'oro in Inghilterra si elevarono a lire sterline 3,385,000, di cui 1,954,808 arrivarono dal Transwaal, 338,700 dall'Egitto, 193,100 dalla Rhodesia, 185,600 dall'Australia, 171,800 dall'India e 170,600 dall'Africa occidentale.

Nello stesso mese furono esportate dall'Inghilterra 3,428,100 sterline in oro, di cui 1,425,500 per l'Austria, 1,060,000 per la Francia, 3,500,000 per l'Argentina e 258,500 per la Germania.

Nei primi mesi del 1909 furono introdotte in Inghilterra 24,264,400 sterline d'oro ed esportate 17,896,700 sterline, di cui 5,916,600 affluirono in Francia, 3,455,500 in Argentina e 3,865,000 in Austria.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 23. — La Camera dei comuni ha continuato la discussione del bilancio.

Un emendamento presentato dall'opposizione, relativo all'imposta fondiaria, è stato respinto con voti 301 contro 196.

COSTANTINOPOLI, 23. — Le ambasciate ottomane sono state incaricate di informare le potenze che la Porta insiste per il mantenimento dello *statu quo* a Creta.

WASHINGTON, 23. — Il Senato ha approvato un emendamento della Commissione delle finanze che colpisce le pelli con un dazio del 15 per cento *ad valorem.*

SAN GALLO, 23. — Durante un giro d'ispezione, l'ingegnere Bacchi, incaricato del controllo lungo la linea di costruzione Lago di Costanza-Toggenburg, fu investito da una frana di pietre ed ucciso.

Tutti gli operai mancanti sono ancora seppelliti nel tunnel di Bruggwald.

Le frane continuano impedendo i lavori di salvataggio.

Sembra che tutte le vittime siano operai italiani.

VIENNA, 23. — Onde esaurire entro venerdì la discussione dei bilanci i capi dei partiti della Camera riunitisi hanno deciso che la Camera tenga domani e posdomani lunghe sedute, perciò le varie Commissioni non terranno in quei giorni seduta. Però conformemente al desiderio dei deputati italiani, è stato deciso che la Commissione del bilancio tenga nella ventura settimana, mercoledì o giovedì, una lunga seduta per discutere il progetto di legge riguardante l'istituzione della facoltà giuridica italiana.

BERLINO, 23. — *Reichstag.* — Si approva l'imposta sull'aumento di valore degli immobili; votano in favore del progetto tutte le Destre, il Centro ed i polacchi.

VERSAILLES, 23. — Stasera è terminato il processo Rénard, alla Corte d'assise.

La Corte ha respinto vari incidenti sollevati, dopo il verdetto affermativo dei giurati, dall'avvocato difensore Lagache, che attribuiva a qualche giurato di aver manifestato propositi parziali, ed ha condannato Rénard ai lavori forzati a vita e al pagamento di un franco per danni e interessi verso la parte civile.

COSTANTINOPOLI, 23. — La notizia che il generale Djavid sia già tornato a Mitrovitza è inesatta.

Djavid, proveniente da Djakova, è giunto ad Ipek con tre battaglioni.

VIENNA, 23. — La Commissione del bilancio ha proseguito stamane la discussione del progetto per la creazione della Facoltà giuridica italiana.

Gostincar, sloveno, ha continuato il discorso iniziato ieri, che è stato nuovamente interrotto in seguito all'apertura della seduta della Camera.

COSTANTINOPOLI, 23. — Per ordine del Ministero della guerra, l'ufficio della stampa ha proibito ai giornali di pubblicare notizie sui movimenti dell'esercito e della flotta, sulle ordinazioni fatte per l'esercito, ecc.

PARIGI, 23. — Si ha da Tangeri:

Notizie da Fez annunziano che Moulai Kebir con gli Zemmur occupa la Casbah di Toula a due ore da Mequinez. La situazione di questa città è critica.

Moulai Hafid ha costituito un contingente di 2000 abitanti di Fez, della cui fedeltà però si dubita.

Si crede che essi diserteranno, raggiungendo le schiere del Roghi.

Gli europei si preparerebbero da parte loro a lasciare la città. Gli abitanti metterebbero la città in istato di difesa.

Tutte le tribù passano al Roghi.

VIENNA, 23. — *Camera dei deputati.* — Si approvano i bilanci dei Ministeri della difesa nazionale, del commercio, delle ferrovie, dell'agricoltura e dei lavori pubblici.

Si decide di rinviare alla Commissione una mozione dei socialisti la quale chiede la sospensione temporanea dei dazi doganali sul grano e sui foraggi.

Si inizia poscia la discussione del bilancio delle finanze.

AMSTERDAM, 24. — In seguito ai risultati delle votazioni di ballottaggio per le elezioni legislative, la nuova Camera comprenderà 25 liberali, 8 democratici, 7 socialisti, 25 cattolici, 23 protestanti e 12 cristiani storici.

La Destra comprenderà 60 membri e la Sinistra 40.

KILLARMEY (ISLANDA), 24. — Una scialuppa con quattro barcaioli e nove turisti si è sommersa nel lago di Killarmey. Due barcaioli e tutti i turisti sono annegati.

PITTSBURG, 24. — Nella miniera di Lackwanna è avvenuta una esplosione.

Una ventina di minatori sono rimasti uccisi e numerosi feriti.

MADRID, 24. — È morto Barrios y Nier, delegato del duca di Madrid e capo del partito carlista.

COSTANTINOPOLI, 24. — Il ministro dell'interno, rispondendo alla Camera ad una interpellanza, ha detto:

Avendo la popolazione di Diakova ricusato di pagare le imposte, fu inviato colà Djavid pascià. Egli fu attaccato mentre era in marcia dai Malisoures, che gli uccisero tre uomini e ne ferirono due. Le perdite degli albanesi sono sconosciute. Avendo Djavid pascià dominato il movimento, ha cessato le sue operazioni. Gli ultimi telegrammi sono completamente rassicuranti e le informazioni pubblicate dai giornali esteri in proposito sono certamente esagerate.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

23 giugno 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	757.31.
Umidità relativa a mezzodì	44.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	1/2 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 26.5 minimo 19.7.
Pioggia in 24 ore	gocce.

23 giugno 1909.

In Europa: pressione massima di 762 sul Mediterraneo occidentale, minima di 742 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro risalito in Sardegna fino a 5 mm., poco variato in Sicilia, ancora disceso altrove fino a 5 mm. in Lombardia; temperatura irregolarmente variata; venti forti meridionali; pioggie sparse in Val Padana, Centro, Puglie e Sicilia.

Barometro: massimo a 762 sulle isole; minimo a 755 in Valle Padana.

Probabilità: venti deboli o moderati prevalentemente meridionali; cielo generalmente vario sull'Italia settentrionale e centrale, sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 23 giugno 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore: Massima	Minima
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	$^3/_4$ coperto	agitato	23 8	18 1
Spezia	$^1/_4$ coperto	mosso	24 2	16 0
Cuneo	sereno	—	31 6	13 3
Torino	sereno	—	22 2	12 3
Alessandria	$^1/_2$ coperto	—	25 2	18 4
Novara	coperto	—	24 4	14 2
Domodossola	$^1/_2$ coperto	—	22 6	9 7
Pavia	sereno	—	28 6	16 4
Milano	$^3/_4$ coperto	—	29 0	16 8
Como	piovoso	—	24 1	14 0
Sondrio	piovoso	—	23 1	11 8
Bergamo	coperto	—	27 0	15 6
Brescia	$^3/_4$ coperto	—	27 7	15 6
Cremona	$^1/_4$ coperto	—	30 0	19 8
Mantova	sereno	—	27 4	17 6
Verona	sereno	—	23 5	20 5
Belluno	$^1/_2$ coperto	—	24 9	14 0
Udine	coperto	—	26 0	18 8
Treviso	$^3/_4$ coperto	—	28 0	18 9
Venezia	coperto	legg. mosso	26 1	13 0
Padova	$^1/_4$ coperto	—	27 5	18 4
Rovigo	$^1/_4$ coperto	—	30 5	18 5
Piacenza	sereno	—	26 0	19 0
Parma	sereno	—	27 8	20 0
Reggio Emilia	sereno	—	27 4	16 8
Modena	$^1/_4$ coperto	—	27 6	18 9
Ferrara	sereno	—	28 0	19 7
Bologna	$/_4$ coperto	—	27 8	21 8
Ravenna	sereno	—	26 7	16 9
Forlì	$^1/_4$ coperto	—	29 0	15 6
Pesaro	$^1/_2$ coperto	calmo	30 2	23 5
Ancona	sereno	mosso	28 0	14 0
Urbino	coperto	—	26 1	18 6
Macerata	$^1/_4$ coperto	—	27 0	20 1
Ascoli Piceno	sereno	—	28 5	19 0
Perugia	sereno	—	24 5	15 3
Camerino	$^1/_2$ coperto	—	24 0	16 0
Lucca	$^3/_4$ coperto	—	25 9	13 7
Pisa	$^1/_4$ coperto	—	25 8	18 0
Livorno	$^1/_4$ coperto	agitato	24 4	18 0
Firenze	$^3/_4$ coperto	—	29 4	18 8
Arezzo	$^3/_4$ coperto	—	27 0	18 0
Siena	$^1/_2$ coperto	—	25 5	17 2
Grosseto	coperto	—	26 0	18 8
Roma	$^3/_4$ coperto	—	27 6	19 7
Teramo	sereno	—	29 8	19 0
Chieti	sereno	—	26 4	21 0
Aquila	$^1/_4$ coperto	—	25 6	16 2
Agnone	$^1/_4$ coperto	—	22 8	14 3
Foggia	sereno	—	31 0	19 0
Bari	sereno	calmo	30 5	18 5
Lecce	—	—	—	—
Caserta	$^3/_4$ coperto	—	28 8	19 0
Napoli	coperto	legg. mosso	25 5	20 1
Benevento	$^1/_2$ coperto	—	29 9	12 2
Avellino	coperto	—	24 7	11 0
Caggiano	$^1/_2$ coperto	—	24 2	14 8
Potenza	sereno	—	24 6	14 8
Cosenza	sereno	—	31 3	18 0
Tiriolo	sereno	—	24 6	13 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	27 5	19 6
Palermo	sereno	mosso	31 8	23 7
Porto Empedocle	sereno	calmo	23 5	18 3
Caltanissetta	coperto	—	22 5	15 3
Messina	sereno	calmo	26 0	18 5
Catania	$^1/_4$ coperto	calmo	30 7	20 1
Siracusa	$^1/_4$ coperto	calmo	28 0	17 3
Cagliari	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	25 0	10 0
Sassari	sereno	—	26 6	16 2

Direttore G. B. BALLESIO. — Tipografia delle Mantellate — [illegible]UMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*